SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 149° — Numero 177

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 30 luglio 2008** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª **Serie speciale:** *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 182

MINISTERO DELL'INTERNO

08A05319

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

CAMERA DEI DEPUTATI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 29 luglio 2008.

Rideterminazione delle rate dei rimborsi per le spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo del Consiglio regionale della Sardegna del 12 e 13 giugno 2004 a seguito dell'istanza presentata dal Tesoriere Nazionale del Nuovo PSI e della minore provvista messa a disposizione dal Ministero dell'economia e delle finanze.

IL PRESIDENTE DELLA CAMERA
DEI DEPUTATI

Visti gli articoli 1, 2 e 6-*bis* della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni;

Visto l'art. 6, comma 2, secondo periodo, della legge 23 febbraio 1995, n. 43;

Vista l'istanza pervenuta il 25 giugno 2008 con la quale il Tesoriere Nazionale del Nuovo PSI chiede di concorrere al piano di ripartizione dei rimborsi per le spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo del Consiglio regionale della Sardegna del 12 e 13 giugno 2004;

Vista la deliberazione con la quale l'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati in data 29 luglio 2008 ha rideterminato le rate dei sopra menzionati rimborsi per le spese elettorali;

Visti gli articoli 2 e 7 del Regolamento dei Servizi e del personale;

Decreta:

È resa esecutiva la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati indicata in premessa e allegata al presente decreto, di cui fa parte integrante.

Roma, 29 luglio 2008

Il Presidente
FINI

Il segretario generale
ZAMPETTI

ALLEGATO

DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA N. 29/2008
XVI LEGISLATURA

Oggetto: Rideterminazione delle rate dei rimborsi per le spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo del Consiglio regionale della Sardegna del 12 e 13 giugno 2004 a seguito dell'istanza presentata dal Tesoriere Nazionale del Nuovo PSI e della minore provvista messa a disposizione dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Riunione di martedì 29 luglio 2008.

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Visti gli articoli 1, 2 e 6-*bis* della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni;

Visto l'art. 6, comma 2, secondo periodo, della legge 23 febbraio 1995, n. 43;

Visto il decreto del Presidente della Camera dei deputati 27 luglio 2004, che ha reso esecutiva la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 182 in pari data, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 29 luglio 2004, recante il piano di ripartizione dei rimborsi per le spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo del Consiglio regionale della Sardegna del 12 e 13 giugno 2004;

Visto il decreto del Presidente della Camera dei deputati 29 ottobre 2004, che ha reso esecutiva la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 26 ottobre 2004, n. 204, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 263 del 9 novembre 2004, recante la riformulazione, conseguente a rettifiche dei dati elettorali, del piano di ripartizione di cui alla suddetta deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 182/2004;

Visto il decreto del Presidente della Camera dei deputati 26 luglio 2006, che ha reso esecutiva la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 25 in pari data, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 28 luglio 2006, recante in particolare la rideterminazione, per effetto dell'art. 6-*bis*, comma 2, della legge 3 giugno 1999, n. 157 delle rate di cui al piano di ripartizione di cui alla suddetta deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 204/2004;

Vista l'istanza pervenuta il 25 giugno 2008, con la quale il Tesoriere Nazionale del Nuovo PSI chiede di concorrere al piano di ripartizione dei rimborsi elettorali in oggetto, segnalando come la lista elettorale di riferimento abbia conseguito il risultato elettorale per l'attribuzione di un seggio, il quale è stato ad essa detratto a favore del candidato Presidente non eletto ad essa collegato, ai sensi del combinato disposto dell'art. 5, comma 1, sesto periodo, della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, e dell'art. 3, comma 3, della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2;

Atteso che la predetta circostanza segnalata dal Tesoriere Nazionale del Nuovo PSI non era nota alla Presidenza della Camera dei deputati prima dell'arrivo della menzionata istanza in data 25 giugno 2008;

Vista la lettera in data 16 luglio 2008, con la quale il Presidente del Consiglio regionale della Sardegna ha confermato il risultato elettorale conseguito dalla lista Autonomia Socialista Nuovo PSI, nei termini rappresentati dal Tesoriere Nazionale del Nuovo PSI nella menzionata istanza pervenuta il 25 giugno 2008;

Considerato che dalla menzionata comunicazione del Presidente del Consiglio regionale della Sardegna discende la non conformità del vigente piano di ripartizione dei rimborsi in oggetto agli effettivi risultati elettorali alla luce del citato art. 6 della legge n. 43 del 1995;

Ritenuto che si debba procedere ad un riesame in via di autotutela, con conseguente riformulazione del piano medesimo, inserendo nello stesso la lista Autonomia Socialista Nuovo PSI avente diritto e recuperando, a beneficio dello stesso partito ed a carico degli altri beneficiari, la somma spettante alla suddetta lista per gli anni dal 2004 al 2007 integrata degli interessi legali;

Visto l'art. 3, comma 2, della ricordata deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 182 del 2004;

Ritenuto che sussistono particolari esigenze di celerità del procedimento;

Atteso che le menzionate rate dal 2004 al 2007 sono state erogate anteriormente alla più volte citata comunicazione del Presidente del Consiglio regionale della Sardegna;

Viste le note in data 9 e 15 luglio 2008, con le quali il Dipartimento del Tesoro - Direzione VI - Ufficio V comunica l'importo - fra gli altri del fondo relativo alla rata 2008 dei rimborsi in oggetto versato alla Camera dei deputati al netto della riduzione di cui all'art. 2, comma 275, della legge finanziaria 2008 e dell'accantonamento disposto in applicazione dell'art. 1, comma 507, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007);

Delibera:

Art. 1.

1. L'importo complessivo delle rate dal 2004 al 2007 dei rimborsi in oggetto è rideterminato nel prospetto allegato che fa parte integrante della presente deliberazione.

2. Gli importi che, sulla base del prospetto di cui al comma 1 del presente articolo, risultano erogati in eccesso per gli anni dal 2004 al 2007 sono trattenuti, insieme agli interessi legali maturati dalla data di erogazione, a valere sulla rata per l'anno 2008, salvo che i soggetti percipienti dimostrino di aver provveduto direttamente alla restituzione al partito avente diritto. Le somme in tal modo recuperate sono contestualmente messe a disposizione del partito titolare del conguaglio a credito.

3. Previo il conguaglio derivante dall'applicazione del comma 2, la rata 2008 dei rimborsi in oggetto sarà erogata agli aventi diritto il 31 luglio 2008 sulla base dei fondi messi a disposizione della Camera dei deputati dal Ministero dell'economia e delle finanze alla data della presente deliberazione.

Art. 2.

1. Eventuali controversie relative alla ripartizione risultante dal prospetto di cui all'art. 1, comma 1, della presente deliberazione ed alla sua esecuzione sono disciplinate dall'art. 1, commi 2 e 3, del Regolamento camerale di attuazione della legge 10 dicembre 1993, n. 515, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 27 luglio 1994, relativamente all'Organo decidente, alla procedura ed ai termini. Si applica la sospensione feriale dei termini prevista dall'art. 9, comma 1, del Regolamento per la tutela giurisdizionale relativa agli atti di amministrazione della Camera dei deputati non concernenti i dipendenti, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 25 giugno 1999, come modificato dal decreto del Presidente della Camera dei deputati 18 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 23 aprile 2001.

Art. 3.

1. Per quanto non diversamente stabilito dalla presente deliberazione, restano ferme le disposizioni della deliberazione n. 182 del 27 luglio 2004 di cui in premessa.

Art. 4.

1. La presente deliberazione è efficace dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Allegato alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 29 del 29 luglio 2008

Rideterminazione delle rate dei rimborsi per le spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo del Consiglio regionale della Sardegna del 12 e 13 giugno 2004

Movimenti e partiti politici	*Voti*	*Rata 2008 (*)*	*Rimborso già attribuito per gli anni dal 2004 al 2007*	*Rimborso effettivamente spettante per gli anni dal 2004 al 2007*	*Conguaglio al lordo degli interessi legali da applicarsi sulla rata 2008*	*Importo da erogarsi il 31 luglio 2008 (rata 2008 con conguaglio)*
FORZA ITALIA	128.563	€ 167.345,08	€ 901.482,22	€ 891.762,06	-€ 10.335,94	€ 157.009,14
SINISTRA FEDERALISTA SARDA - DEMOCRATICI DI SINISTRA	112.757	€ 146.771,07	€ 790.650,74	€ 782.125,60	-€ 9.065,22	€ 137.705,85
DEMOCRAZIA E' LIBERTA' - LA MARGHERITA	92.526	€ 120.437,22	€ 648.791,22	€ 641.795,66	-€ 7.438,74	€ 112.998,48
UDC	88.179	€ 114.778,91	€ 618.310,10	€ 611.643,22	-€ 7.089,23	€ 107.689,68
PROGETTO SARDEGNA	66.690	€ 86.807,58	€ 467.629,50	€ 462.587,32	-€ 5.361,61	€ 81.445,97
ALLEANZA NAZIONALE	63.001	€ 82.005,77	€ 441.762,26	€ 436.999,00	-€ 5.065,02	€ 76.940,75
RIFORMATORI SARDI LIBERAL DEMOCRATICI	50.953	€ 66.323,39	€ 357.281,82	€ 353.429,48	-€ 4.096,39	€ 62.227,00
FORTZA PARIS	39.086	€ 50.876,61	€ 274.070,56	€ 271.115,42	-€ 3.142,35	€ 47.734,26
PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA	35.142	€ 45.742,87	€ 246.415,28	€ 243.758,32	-€ 2.825,28	€ 42.917,59
UDS	33.302	€ 43.347,82	€ 233.513,24	€ 230.995,38	-€ 2.677,37	€ 40.670,45
PARTITO SARDO D'AZIONE	32.859	€ 42.771,19	€ 230.406,90	€ 227.922,58	-€ 2.641,70	€ 40.129,49
SOCIALISTI DEMOCRATICI ITALIANI SOCIALISTI UNITI	32.245	€ 41.971,97	€ 226.101,56	€ 223.663,62	-€ 2.592,39	€ 39.379,58
ALLEANZA POPOLARE UDEUR	22.610	€ 29.430,49	€ 158.541,04	€ 156.831,58	-€ 1.817,76	€ 27.612,73
PARTITO DEI COMUNISTI ITALIANI	16.010	€ 20.839,55	€ 112.261,92	€ 111.051,48	-€ 1.287,12	€ 19.552,43
AUTONOMIA SOCIALISTA NUOVO PSI	8.965	€ 11.669,36	-	€ 62.184,68	€ 66.124,15	€ 77.793,51
ITALIA DEI VALORI - LISTA DI PIETRO	8.558	€ 11.139,59	€ 60.008,60	€ 59.361,56	-€ 688,03	€ 10.451,56
Totale	**831.446**	**€ 1.082.258,47**	**€ 5.767.226,96**	**€ 5.767.226,96**	**€ 0,00**	**1.082.258,47**

(*) Determinata in base al fondo erogato dal Dipartimento del Tesoro alla data della presente deliberazione

MOVIMENTI E PARTITI POLITICI DECADUTI:
- PARTITO SARDO D'AZIONE

08A05444

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 29 luglio 2008.

Piano di ripartizione dei rimborsi per le spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo della Camera dei deputati del 13 e 14 aprile 2008.

IL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Visti gli articoli 1, 2 e 6-*bis* della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni;

Visti gli articoli 9, 12 e 15, commi 13 e 16, della legge 10 dicembre 1993, n. 515;

Visto l'art. 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2;

Vista la deliberazione con la quale l'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati in data 29 luglio 2008 ha approvato il piano di ripartizione dei rimborsi delle spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo della Camera dei deputati del 13 e 14 aprile 2008;

Visti gli articoli 2 e 7 del Regolamento dei Servizi e del personale;

Decreta:

È resa esecutiva la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati indicata in premessa e allegata al presente decreto, di cui fa parte integrante.

Gli uffici procederanno all'erogazione dei rimborsi spettanti in base all'anzidetta deliberazione subordinatamente:

a) alla regolarità, riscontrata dal Collegio dei revisori di cui all'art. 8, comma 14, della legge 2 gennaio 1997, n. 2, dei rendiconti di esercizio alla cui presentazione i movimenti e partiti politici beneficiari risultino tenuti ai sensi dei commi 1 e 12 del medesimo articolo; quanto ai rendiconti riferiti ad esercizi sui quali detto Collegio non abbia riferito alla Presidenza della Camera dei deputati ed ai rendiconti il cui termine di presentazione scada in coincidenza del termine di erogazione di ciascuna rata, l'erogazione è subordinata all'avvenuto deposito;

b) alla trasmissione alla Presidenza della Camera dei deputati del consuntivo relativo alle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati del 13 e 14 aprile 2008 di cui all'art. 12 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, da parte dei movimenti e partiti politici beneficiari.

Roma, 29 luglio 2008

Il Presidente
FINI

Il segretario generale
ZAMPETTI

ALLEGATO

DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA N. 30/2008
XVI LEGISLATURA

Oggetto: Piano di ripartizione dei rimborsi per le spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo della Camera dei deputati del 13 e 14 aprile 2008.

Riunione di martedì 29 luglio 2008.

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Visti gli articoli 1, 2 e 6-*bis* della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni;

Visto l'art. 9 della legge 10 dicembre 1993, n. 515;

Visti gli articoli 12 e 15, commi 13 e 16, della menzionata legge n. 515 del 1993;

Visto l'art. 2, comma 275, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008);

Visti i dati forniti dal Ministero dell'interno relativamente al numero dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali per l'elezione della Camera dei deputati;

Visti i risultati della consultazione elettorale in oggetto;

Viste le richieste di rimborso effettuate dai movimenti e partiti politici al Presidente della Camera dei deputati;

Viste le note in data 9 e 15 luglio 2008, con le quali il Dipartimento del Tesoro - Direzione VI - Ufficio V comunica alla Camera dei deputati che il fondo relativo alla prima rata dei rimborsi in oggetto è pari a euro 50.309.438,09 e che il relativo versamento alla Camera dei deputati potrà essere effettuato non appena detta somma sarà stanziata sul capitolo di spesa del bilancio dello Stato;

Considerato che occorre procedere alla determinazione del piano di ripartizione dei rimborsi in oggetto entro il 31 luglio 2008;

Delibera:

Art. 1.

1. Il piano di ripartizione dei rimborsi per le spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo della Camera dei deputati del 13 e 14 aprile 2008 è determinato nel prospetto allegato che fa parte integrante della presente deliberazione.

Art. 2.

1. Subordinatamente alla messa a disposizione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze dell'occorrente provvista finanziaria annuale, è disposta l'erogazione dei rimborsi risultanti dal piano di cui all'art. 1 a favore dei movimenti e partiti politici ivi indicati e non decaduti ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 3 giugno 1999, n. 157, secondo quanto specificato in calce al piano medesimo; ciascuna rata sarà posta a disposizione dei beneficiari il 31 luglio di ciascun anno ovvero, qualora tale data cada nella giornata di sabato o di domenica, rispettivamente il 30 e il 29 luglio. Ove detta provvista sia inferiore all'importo previsto, l'erogazione dei rimborsi attribuiti sarà proporzionalmente ridotta.

2. All'erogazione dei rimborsi si procederà, salvo il disposto di cui agli articoli 1, comma 8, della legge 3 giugno 1999, n. 157, e 15, comma 13, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, secondo le modalità indicate dai soggetti che risultino abilitati alla riscossione anche in forza di attestazione corredata di copia fotostatica del documento di identità del dichiarante. Gli eventuali interessi maturati successivamente alla data di cui al comma 1, secondo periodo, del presente articolo, sui depositi bancari dei rimborsi saranno erogati nei tempi tecnici necessari.

Art. 3.

1. Le erogazioni di cui alla presente deliberazione sono eseguite ai sensi e per gli effetti dell'art. 1189 del codice civile.

2. In caso di riformulazione del piano di ripartizione che comporti una diversa distribuzione dei rimborsi elettorali, nell'interesse dei movimenti o partiti politici che risultino aver percepito meno di quanto legislativamente previsto e salvo che i soggetti percipienti non dimostrino di aver provveduto direttamente alla restituzione agli aventi diritto, gli importi erogati in eccesso saranno trattenuti, insieme agli interessi legali maturati dalla data di erogazione, a valere sulla prima erogazione annuale successiva e, qualora essa non sia sufficiente, sulle seguenti. Il recupero degli interessi maturati avverrà ai sensi del secondo comma dell'art. 1194 del codice civile. Le somme in tal modo recuperate saranno quindi messe a disposizione degli aventi diritto.

3. Nell'eventualità che non sia applicabile il comma 1 del presente articolo, la Camera dei deputati potrà procedere al recupero con le modalità indicate nel comma 2 del medesimo articolo.

Art. 4.

1. Eventuali controversie relative alla presente deliberazione ed alla sua esecuzione sono disciplinate dall'art. 1, commi 2 e 3, del Regolamento di attuazione della legge 10 dicembre 1993, n. 515, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 27 luglio 1994, relativamente all'Organo decidente, alla procedura ed ai termini. Si applica la sospensione feriale dei termini prevista dall'art. 9, comma 1, del Regolamento per la tutela giurisdizionale relativa agli atti di amministrazione della Camera dei deputati non concernenti i dipendenti, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 25 giugno 1999, come modificato dal decreto del Presidente della Camera dei deputati 18 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 23 aprile 2001.

Art. 5.

1. Le somme attribuite a partiti o movimenti politici decaduti ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 3 giugno 1999, n. 157, integrate degli interessi maturati sui relativi depositi bancari, nonché gli eventuali interessi maturati, alla data di cui all'art. 2, comma 1, secondo periodo, della presente deliberazione, sul deposito bancario della provvista saranno rimessi al Ministero dell'economia e delle finanze una volta intervenuta la definitività del piano di cui all'art. 1.

Art. 6.

1. La presente deliberazione è efficace dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Allegato 1 alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 30 del 29 luglio 2008

PIANO DI RIPARTIZIONE DEI RIMBORSI PER LE SPESE ELETTORALI SOSTENUTE DAI MOVIMENTI E PARTITI POLITICI PER IL RINNOVO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI DEL 13 E 14 APRILE 2008

(ART. 2, COMMA 1, DELLA LEGGE 3 GIUGNO 1999, N. 157))

CIRCOSCRIZIONI DEL TERRITORIO NAZIONALE

MOVIMENTI E PARTITI POLITICI	Voti	Seggi attribuiti	Rimborso annuo spettante dal 2008 al 2012
Art. 9, comma 3, I periodo, della legge 10 dicembre 1993, n. 515:			
IL POPOLO DELLA LIBERTA'	13.643.344	272	**€ 19.125.938,09**
PARTITO DEMOCRATICO	12.095.306	211	**€ 16.955.819,17**
LEGA NORD	3.026.865	60	**€ 4.243.214,32**
UDC	2.050.229	36	**€ 2.874.115,97**
ITALIA DEI VALORI - LISTA DI PIETRO	1.594.024	28	**€ 2.234.584,45**
LA SINISTRA L'ARCOBALENO	1.124.298	0	**€ 1.576.098,50**
LA DESTRA - FIAMMA TRICOLORE	884.961	0	**€ 1.240.583,64**
MOVIMENTO PER L'AUTONOMIA	410.499	8	**€ 575.458,51**
PARTITO SOCIALISTA	355.495	0	**€ 498.351,09**
Art. 9, comma 3, II e III periodo, della legge 10 dicembre 1993, n. 515:			
SÜDTIROLER VOLKSPARTEI		2	**€ 161.190,08**
AUTONOMIE LIBERTE' DEMOCRATIE		1	**€ 80.595,04**
		Totale:	**€ 49.565.948,86**

PARTITI E MOVIMENTI POLITICI DECADUTI:
- SÜDTIROLER VOLKSPARTEI

Allegato 2 alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 30 del 29 luglio 2008

PIANO DI RIPARTIZIONE DEI RIMBORSI PER LE SPESE ELETTORALI SOSTENUTE DAI MOVIMENTI E PARTITI POLITICI PER IL RINNOVO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI DEL 13 E 14 APRILE 2008

CIRCOSCRIZIONE ESTERO

(ART. 1, COMMA 5-*BIS*, DELLA LEGGE 3 GIUGNO 1999, N. 157)

MOVIMENTI E PARTITI POLITICI	Voti	Seggi attribuiti	Rimborso annuo spettante dal 2008
Ripartizione Europa (2.072.410 cittadini italiani residenti)			
PARTITO DEMOCRATICO	207.289	3	**€ 184.810,03**
IL POPOLO DELLA LIBERTA'	174.605	2	**€ 155.670,37**
ITALIA DEI VALORI - LISTA DI PIETRO	42.149	1	**€ 37.578,25**
UDC	28.314	-	**€ 25.243,55**
LA SINISTRA L'ARCOBALENO	21.211	-	**€ 18.910,82**
		Totale:	**€ 422.213,02**
Ripartizione America meridionale (1.017.776 cittadini italiani residenti)			
MOVIMENTO ASSOCIATIVO ITALIANI ALL'ESTERO	86.970	1	**€ 51.033,21**
IL POPOLO DELLA LIBERTA'	85.073	1	**€ 49.920,07**
PARTITO DEMOCRATICO	68.605	1	**€ 40.256,79**
ASSOCIAZIONI ITALIANE IN SUDAMERICA	64.325	-	**€ 37.745,33**
UDC	48.393	-	**€ 28.396,57**
		Totale:	**€ 207.351,97**
Ripartizione America settentrionale e centrale (359.852 cittadini italiani residenti)			
IL POPOLO DELLA LIBERTA'	41.077	1	**€ 34.287,88**
PARTITO DEMOCRATICO	39.020	1	**€ 32.570,86**
UDC	7.732	-	**€ 6.454,07**
		Totale:	**€ 73.312,81**
Ripartizione Africa, Asia, Oceania e Antartide (199.339 cittadini italiani residenti)			
PARTITO DEMOCRATICO	24.040	1	**€ 19.803,22**
IL POPOLO DELLA LIBERTA'	21.682	-	**€ 17.860,79**
UDC	3.578	-	**€ 2.947,42**
		Totale:	**€ 40.611,43**
		Totale generale:	**€ 743.489,23**

Allegato 3 alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 30 del 29 luglio 2008

PIANO DI RIPARTIZIONE DEI RIMBORSI PER LE SPESE ELETTORALI SOSTENUTE DAI MOVIMENTI E PARTITI POLITICI PER IL RINNOVO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI DEL 13 E 14 APRILE 2008 (ARTT. 1, COMMA 5-*BIS*, E 2, COMMA 1, DELLA LEGGE 3 GIUGNO 1999. N. 157)

TABELLA RIEPILOGATIVA

MOVIMENTI E PARTITI POLITICI	Rimborso annuo per il territorio nazionale	Rimborso annuo per la circoscrizione Estero	Rimborso annuo complessivamente spettante dal 2008
IL POPOLO DELLA LIBERTA'	€ 19.125.938,09	€ 257.739,11	**€ 19.383.677,20**
PARTITO DEMOCRATICO	€ 16.955.819,17	€ 277.440,90	**€ 17.233.260,07**
LEGA NORD	€ 4.243.214,32	-	**€ 4.243.214,32**
UDC	€ 2.874.115,97	€ 63.041,61	**€ 2.937.157,58**
ITALIA DEI VALORI - LISTA DI PIETRO	€ 2.234.584,45	€ 37.578,25	**€ 2.272.162,70**
LA SINISTRA L'ARCOBALENO	€ 1.576.098,50	€ 18.910,82	**€ 1.595.009,32**
LA DESTRA - FIAMMA TRICOLORE	€ 1.240.583,64	-	**€ 1.240.583,64**
MOVIMENTO PER L'AUTONOMIA	€ 575.458,51	-	**€ 575.458,51**
PARTITO SOCIALISTA	€ 498.351,09	-	**€ 498.351,09**
SÜDTIROLER VOLKSPARTEI	€ 161.190,08	-	**€ 161.190,08**
AUTONOMIE LIBERTE' DEMOCRATIE	€ 80.595,04	-	**€ 80.595,04**
MOVIMENTO ASSOCIATIVO ITALIANI ALL'ESTERO	-	€ 51.033,21	**€ 51.033,21**
ASSOCIAZIONI ITALIANE IN SUDAMERICA	-	€ 37.745,33	**€ 37.745,33**
Totali:	**€ 49.565.948,86**	**€ 743.489,23**	**€ 50.309.438,09**

PARTITI E MOVIMENTI POLITICI DECADUTI:
- SÜDTIROLER VOLKSPARTEI

08A05445

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 29 luglio 2008.

Ripartizione dell'acconto della rata 2008 dei rimborsi per le spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo dell'Assemblea regionale siciliana del 13 e 14 aprile 2008.

IL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Visti gli articoli 1, 2 e 6-*bis*, della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni;

Visto l'art. 6, comma 2, secondo periodo, della legge 23 febbraio 1995, n. 43;

Visto l'art. 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2;

Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati in data 29 luglio 2008 concernente la ripartizione dell'acconto della rata 2008 dei rimborsi per le spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo dell'Assemblea regionale siciliana del 13 e 14 aprile 2008;

Visti gli articoli 2 e 7 del Regolamento dei Servizi e del personale;

Decreta:

È resa esecutiva la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati indicata in premessa e allegata al presente decreto, di cui fa parte integrante.

Gli uffici procederanno all'erogazione dei rimborsi spettanti in base all'anzidetta deliberazione subordinatamente alla regolarità, riscontrata dal Collegio dei revisori di cui all'art. 8, comma 14, della legge 2 gennaio 1997, n. 2, dei rendiconti di esercizio alla cui presentazione i movimenti e partiti politici beneficiari risultino tenuti ai sensi dei commi 1 e 12 del medesimo articolo; quanto ai rendiconti riferiti ad esercizi sui quali detto Collegio non abbia riferito alla Presidenza della Camera dei deputati ed ai rendiconti il cui termine di presentazione scada in coincidenza del termine di erogazione di ciascuna rata, l'erogazione è subordinata all'avvenuto deposito.

Roma, 29 luglio 2008

Il Presidente: FINI

Il segretario generale: ZAMPETTI

ALLEGATO

DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA N. 31/2008 - XVI LEGISLATURA

Ripartizione dell'acconto della rata 2008 dei rimborsi per le spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo dell'Assemblea regionale siciliana del 13 e 14 aprile 2008.

Riunione di martedì 29 luglio 2008.

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Visti gli articoli 1, 2 e 6-*bis* della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni;

Visto l'art. 6, comma 2, secondo periodo, della legge 23 febbraio 1995, n. 43;

Vista la comunicazione in data 24 giugno 2008 del Presidente dell'Assemblea regionale siciliana concernente i risultati dell'anzidetta consultazione elettorale;

Viste le richieste di rimborso effettuate dai movimenti e partiti politici al Presidente della Camera dei deputati;

Viste le note in data 9 e 15 luglio 2008, con le quali il Dipartimento del Tesoro - Direzione VI - Ufficio V comunica che, in base alle attuali disponibilità di bilancio, è stato disposto il versamento alla Camera dei deputati della somma di euro 3.410.290,64;

Considerato che occorre procedere alla ripartizione del fondo allo stato disponibile;

Delibera:

Art. 1.

1. La ripartizione dell'acconto della rata 2008 dei rimborsi per le spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo dell'Assemblea regionale siciliana del 13-14 aprile 2008 è determinata nel prospetto allegato che fa parte integrante della presente deliberazione.

Art. 2.

1. E' disposta l'erogazione il 31 luglio 2008 dei rimborsi risultanti dal prospetto di cui all'art. 1 a favore dei movimenti e partiti politici ivi indicati.

2. All'erogazione dei rimborsi si procederà, salvo il disposto di cui all'art. 1, comma 8, della legge 3 giugno 1999, n. 157, secondo le modalità indicate dai soggetti che risultino abilitati alla riscossione anche in forza di attestazione corredata di copia fotostatica del documento di identità del dichiarante. Gli eventuali interessi maturati successivamente alla data di cui al comma 1 del presente articolo, sui depositi bancari dei rimborsi saranno erogati nei tempi tecnici necessari.

Art. 3.

1. Le erogazioni di cui alla presente deliberazione sono eseguite ai sensi e per gli effetti dell'art. 1189 del codice civile.

2. In caso di riformulazione del prospetto di cui all'art. 1 che comporti una diversa distribuzione dei rimborsi elettorali, nell'interesse dei movimenti o partiti politici che risultino aver percepito meno di quanto legislativamente previsto e salvo che i soggetti percipienti non dimostrino di aver provveduto direttamente alla restituzione agli aventi diritto, gli importi erogati in eccesso saranno trattenuti, insieme agli interessi legali maturati dalla data di erogazione, a valere sulla prima erogazione annuale successiva e, qualora essa non sia sufficiente, sulle seguenti. Il recupero degli interessi maturati avverrà ai sensi del secondo comma dell'art. 1194 del codice civile. Le somme in tal modo recuperate saranno quindi messe a disposizione degli aventi diritto.

3. Nell'eventualità che non sia applicabile il comma 1 del presente articolo, la Camera dei deputati potrà procedere al recupero con le modalità indicate nel comma 2 del medesimo articolo.

Art. 4.

1. Eventuali controversie relative alla presente deliberazione ed alla sua esecuzione sono disciplinate dall'art. 1, commi 2 e 3, del Regolamento di attuazione della legge 10 dicembre 1993, n. 515, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 27 luglio 1994, relativamente all'Organo decidente, alla procedura ed ai termini.

Art. 5.

1. Gli interessi maturati, alla data di cui all'art. 2, comma 1, della presente deliberazione, sul deposito bancario della provvista saranno rimessi al Ministero dell'economia e delle finanze una volta intervenuta la definitività del prospetto di cui all'art. 1.

Art. 6.

1. La presente deliberazione è efficace dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Allegato alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 31 del 29 luglio 2008

RIPARTIZIONE DELL'ACCONTO DELLA RATA 2008 DEI RIMBORSI PER LE SPESE ELETTORALI SOSTENUTE DAI MOVIMENTI E PARTITI POLITICI PER IL RINNOVO DELL'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA DEL 13 E 14 APRILE 2008

Movimenti e partiti politici	Voti	Acconto della rata 2008
IL POPOLO DELLA LIBERTA'	901.503	€ 1.449.743,64
PARTITO DEMOCRATICO	505.922	€ 813.593,74
MOVIMENTO PER L'AUTONOMIA - ALLEATI PER IL SUD	376.109	€ 604.836,18
UDC	337.108	€ 542.117,08
	Totale:	**€ 3.410.290,64**

08A05446

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 29 luglio 2008.

Ripartizione dell'acconto della rata 2008 dei rimborsi per le spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo del Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia del 13 e 14 aprile 2008.

IL PRESIDENTE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Visti gli articoli 1, 2 e 6-*bis* della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni;

Visto l'art. 6, comma 2, secondo periodo, della legge 23 febbraio 1995, n. 43;

Visto l'art. 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2;

Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati in data 29 luglio 2008 concernente la ripartizione dell'acconto della rata 2008 dei rimborsi per le spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo del Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia del 13 e 14 aprile 2008;

Visti gli articoli 2 e 7 del Regolamento dei Servizi e del personale;

Decreta:

È resa esecutiva la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati indicata in premessa e allegata al presente decreto, di cui fa parte integrante.

Gli uffici procederanno all'erogazione dei rimborsi spettanti in base all'anzidetta deliberazione subordinatamente alla regolarità, riscontrata dal Collegio dei revisori di cui all'art. 8, comma 14, della legge 2 gennaio 1997, n. 2, dei rendiconti di esercizio alla cui presentazione i movimenti e partiti politici beneficiari risultino tenuti ai sensi dei commi 1 e 12 del medesimo articolo; quanto ai rendiconti riferiti ad esercizi sui quali detto Collegio non abbia riferito alla Presidenza della Camera dei deputati ed ai rendiconti il cui termine di presentazione scada in coincidenza del termine di erogazione di ciascuna rata, l'erogazione è subordinata all'avvenuto deposito.

Roma, 29 luglio 2008

Il Presidente: FINI

Il segretario generale: ZAMPETTI

ALLEGATO

DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA
N. 32/2008 - XVI LEGISLATURA

Ripartizione dell'acconto della rata 2008 dei rimborsi per le spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo del Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia del 13 e 14 aprile 2008.

Riunione di martedì 29 luglio 2008.

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Visti gli articoli 1, 2 e 6-*bis* della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni;

Visto l'art. 6, comma 2, secondo periodo, della legge 23 febbraio 1995, n. 43;

Visti gli articoli da 77 a 83 della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28;

Vista la comunicazione in data 19 giugno 2008 del Presidente del Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia concernente i risultati dell'anzidetta consultazione elettorale;

Viste le richieste di rimborso effettuate dai movimenti e partiti politici al Presidente della Camera dei deputati;

Viste le note in data 9 e 15 luglio 2008, con le quali il Dipartimento del Tesoro - Direzione VI - Ufficio V comunica che, in base alle attuali disponibilità di bilancio, è stato disposto il versamento alla Camera dei deputati della somma di euro 816.258,74;

Considerato che occorre procedere alla ripartizione del fondo allo stato disponibile;

Delibera:

Art. 1.

1. La ripartizione dell'acconto della rata 2008 dei rimborsi per le spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo del Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia del 13-14 aprile 2008 è determinata nel prospetto allegato che fa parte integrante della presente deliberazione.

Art. 2.

1. È disposta l'erogazione il 31 luglio 2008 dei rimborsi risultanti dal prospetto di cui all'art. 1 a favore dei movimenti e partiti politici ivi indicati.

2. All'erogazione dei rimborsi si procederà, salvo il disposto di cui all'art. 1, comma 8, della legge 3 giugno 1999, n. 157, secondo le modalità indicate dai soggetti che risultino abilitati alla riscossione anche in forza di attestazione corredata di copia fotostatica del documento di identità del dichiarante. Gli eventuali interessi maturati successivamente alla data di cui al comma 1 del presente articolo, sui depositi bancari dei rimborsi saranno erogati nei tempi tecnici necessari.

Art. 3.

1. Le erogazioni di cui alla presente deliberazione sono eseguite ai sensi e per gli effetti dell'art. 1189 del codice civile.

2. In caso di riformulazione del prospetto di cui all'art. 1 che comporti una diversa distribuzione dei rimborsi elettorali, nell'interesse dei movimenti o partiti politici che risultino aver percepito meno di quanto legislativamente previsto e salvo che i soggetti percipienti non dimostrino di aver provveduto direttamente alla restituzione agli aventi diritto, gli importi erogati in eccesso saranno trattenuti, insieme agli interessi legali maturati dalla data di erogazione, a valere sulla prima erogazione annuale successiva e, qualora essa non sia sufficiente, sulle seguenti. Il recupero degli interessi maturati avverrà ai sensi del secondo comma dell'art. 1194 del codice civile. Le somme in tal modo recuperate saranno quindi messe a disposizione degli aventi diritto.

3. Nell'eventualità che non sia applicabile il comma 1 del presente articolo, la Camera dei deputati potrà procedere al recupero con le modalità indicate nel comma 2 del medesimo articolo.

Art. 4.

1. Eventuali controversie relative alla presente deliberazione ed alla sua esecuzione sono disciplinate dall'art. 1, commi 2 e 3, del Regolamento di attuazione della legge 10 dicembre 1993, n. 515, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 27 luglio 1994, relativamente all'Organo decidente, alla procedura ed ai termini.

Art. 5.

1. Gli interessi maturati, alla data di cui all'art. 2, comma 1, della presente deliberazione, sul deposito bancario della provvista saranno rimessi al Ministero dell'economia e delle finanze una volta intervenuta la definitività del prospetto di cui all'art. 1.

Art. 6.

1. La presente deliberazione è efficace dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Allegato alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 32 del 29 luglio 2008

RIPARTIZIONE DELL'ACCONTO DELLA RATA 2008 DEI RIMBORSI PER LE SPESE ELETTORALI SOSTENUTE DAI MOVIMENTI E PARTITI POLITICI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL FRIULI - VENEZIA GIULIA DEL 13 e 14 APRILE 2008

Movimenti e partiti politici	Voti	Acconto della rata 2008
IL POPOLO DELLA LIBERTA'	187.075	€ 269.490,85
PARTITO DEMOCRATICO	169.597	€ 244.312,93
LEGA NORD	73.239	€ 105.504,43
UDC	34.840	€ 50.188,76
LA SINISTRA L'ARCOBALENO	32.041	€ 46.156,66
CITTADINI PER IL PRESIDENTE	28.855	€ 41.567,06
ITALIA DEI VALORI - LISTA DI PIETRO	25.414	€ 36.610,13
PARTITO PENSIONATI	8.561	€ 12.332,55
SLOVENSKA SKUPNOST	7.008	€ 10.095,37
	Totale:	**€ 816.258,74**

08A05447

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 29 luglio 2008.

Ripartizione dell'acconto della rata 2008 dei rimborsi per le spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo del Consiglio regionale della Valle d'Aosta del 25 maggio 2008.

IL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEL DEPUTATI

Visti gli articoli 1, 2 e 6-*bis* della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni;

Visto l'art. 6, comma 2, secondo periodo, della legge 23 febbraio 1995, n. 43;

Visto l'art. 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2;

Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati in data 29 luglio 2008, concernente la ripartizione dell'acconto della rata 2008 dei rimborsi per le spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo del Consiglio regionale della Valle d'Aosta del 25 maggio 2008;

Visti gli articoli 2 e 7 del Regolamento dei Servizi e del personale;

Decreta:

È resa esecutiva la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati indicata in premessa e allegata al presente decreto, di cui fa parte integrante.

Gli uffici procederanno all'erogazione dei rimborsi spettanti in base all'anzidetta deliberazione subordinatamente alla regolarità, riscontrata dal Collegio dei revisori di cui all'art. 8, comma 14, della legge 2 gennaio 1997, n. 2, dei rendiconti di esercizio alla cui presentazione i movimenti e partiti politici beneficiari risultino tenuti ai sensi dei commi 1 e 12 del medesimo articolo; quanto ai rendiconti riferiti ad esercizi sui quali detto Collegio non abbia riferito alla Presidenza della Camera dei deputati ed ai rendiconti il cui termine di presentazione scada in coincidenza del termine di erogazione di ciascuna rata, l'erogazione è subordinata all'avvenuto deposito.

Roma, 29 luglio 2008

Il Presidente: Fini

Il segretario generale: Zampetti

Allegato

DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA
N. 33/2008 - XVI LEGISLATURA

Ripartizione dell'acconto della rata 2008 dei rimborsi per le spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo del Consiglio regionale della Valle d'Aosta del 25 maggio 2008.

Riunione di martedì 29 luglio 2008.

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Visti gli articoli 1, 2 e 6-*bis* della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni;

Visto l'art. 6, comma 2, secondo periodo, della legge 23 febbraio 1995, n. 43;

Visto il titolo V-*bis* della legge regionale della Valle d'Aosta 12 gennaio 1993, n. 3;

Vista la comunicazione in data 18 luglio 2008 del Presidente del Consiglio regionale della Valle d'Aosta del 25 maggio 2008 concernente i risultati dell'anzidetta consultazione elettorale;

Viste le richieste di rimborso effettuate dai movimenti e partiti politici al Presidente della Camera dei deputati;

Viste le note in data 9 e 15 luglio 2008, con le quali il Dipartimento del Tesoro - Direzione VI - Ufficio V comunica che, in base alle attuali disponibilità di bilancio, è stato disposto il versamento alla Camera dei deputati della somma di euro 76.604,57;

Considerato che occorre procedere alla ripartizione del fondo allo stato disponibile;

Delibera:

Art. 1.

1. La ripartizione dell'acconto della rata 2008 dei rimborsi per le spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo del Consiglio regionale della Valle d'Aosta del 25 maggio 2008 è determinato nel prospetto allegato che fa parte integrante della presente deliberazione.

Art. 2.

1. È disposta l'erogazione il 31 luglio 2008 dei rimborsi risultanti dal prospetto di cui all'art. 1 a favore dei movimenti e partiti politici ivi indicati e non decaduti ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 3 giugno 1999, n. 157, secondo quanto specificato in calce al piano medesimo.

2. All'erogazione dei rimborsi si procederà, salvo il disposto di cui all'art. 1, comma 8, della legge 3 giugno 1999, n. 157, secondo le modalità indicate dai soggetti che risultino abilitati alla riscossione anche in forza di attestazione corredata di copia fotostatica del documento di identità del dichiarante. Gli eventuali interessi maturati successivamente alla data di cui al comma 1 del presente articolo, sui depositi bancari dei rimborsi saranno erogati nei tempi tecnici necessari.

Art. 3.

1. Le erogazioni di cui alla presente deliberazione sono eseguite ai sensi e per gli effetti dell'art. 1189 del codice civile.

2. In caso di riformulazione del prospetto di cui all'art. 1 che comporti una diversa distribuzione dei rimborsi elettorali, nell'interesse dei movimenti o partiti politici che risultino aver percepito meno di quanto legislativamente previsto e salvo che i soggetti percipienti non dimostrino di aver provveduto direttamente alla restituzione agli aventi diritto, gli importi erogati in eccesso saranno trattenuti, insieme agli interessi legali maturati dalla data di erogazione, a valere sulla prima erogazione annuale successiva e, qualora essa non sia sufficiente, sulle seguenti. Il recupero degli interessi maturati avverrà ai sensi del secondo comma dell'art. 1194 del codice civile. Le somme in tal modo recuperate saranno quindi messe a disposizione degli aventi diritto.

3. Nell'eventualità che non sia applicabile il comma 1 del presente articolo, la Camera dei deputati potrà procedere al recupero con le modalità indicate nel comma 2 del medesimo articolo.

Art. 4.

1. Eventuali controversie relative alla presente deliberazione ed alla sua esecuzione sono disciplinate dall'art. 1, commi 2 e 3, del Regolamento di attuazione della legge 10 dicembre 1993, n. 515, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 27 luglio 1994, relativamente all'Organo decidente, alla procedura ed ai termini.

Art. 5.

1. Gli interessi maturati, alla data di cui all'art. 2, comma 1, della presente deliberazione, sul deposito bancario della provvista saranno rimessi al Ministero dell'economia e delle finanze una volta intervenuta la definitività del prospetto di cui all'art. 1.

Art. 6.

1. La presente deliberazione è efficace dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Allegato alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 33 del 29 luglio 2008

RIPARTIZIONE DELL'ACCONTO DELLA RATA 2008 DEI RIMBORSI PER LE SPESE ELETTORALI SOSTENUTE DAI MOVIMENTI E PARTITI POLITICI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA DEL 25 MAGGIO 2008

Movimenti e partiti politici	Voti	Acconto della rata 2008
UNION VALDÔTAINE	32.618	36.025,43
VDA VIVE RENOUVEAU	9.169	10.126,84
STELLA ALPINA - UDC - VALLÉE D'AOSTE	8.370	9.244,37
IL POPOLO DELLA LIBERTA'	7.826	8.643,54
PARTITO DEMOCRATICO	6.840	7.554,54
FEDERAZIONE AUTONOMISTA - FEDERATION AUTONOMISTE	4.536	5.009,85
	Totale:	**76.604,57**

PARTITI E MOVIMENTI POLITICI DECADUTI:
- FEDERAZIONE AUTONOMISTA - FEDERATION AUTONOMISTE
- STELLA ALPINA - UDC - VALLÉE D'AOSTE
- UNION VALDOTAINE

08A05448

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 29 luglio 2008.

Rideterminazione — per effetto della riduzione di cui all'articolo 2, comma 275 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008) e delle attuali disponibilità del capitolo 1638 del bilancio dello Stato derivanti dall'accantonamento previsto dall'articolo 1, comma 507, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007) — delle rate 2008 di cui ai piani di ripartizione dei rimborsi per le spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo dei Consigli provinciali di Trento e di Bolzano del 2003, del Parlamento europeo del 2004, dei Consigli delle regioni a statuto ordinario del 2005, della Camera dei deputati del 2006, del Consiglio regionale del Molise del 2006.

IL PRESIDENTE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Visto l'art. 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni;

Vista la deliberazione con la quale l'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati in data 29 luglio 2008 ha approvato la rideterminazione - per effetto della riduzione di cui all'art. 2, comma 275 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008) e delle attuali disponibilità del capitolo 1638 del bilancio dello Stato derivanti dall'accantonamento previsto dall'art. 1, comma 507, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007) - delle rate 2008 di cui ai piani di ripartizione dei rimborsi per le spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo dei Consigli provinciali di Trento e di Bolzano del 2003, del Parlamento europeo del 2004, dei Consigli delle regioni a statuto ordinario del 2005, della Camera dei deputati del 2006, del Consiglio regionale del Molise del 2006;

Visti gli articoli 2 e 7 del Regolamento dei Servizi e del personale;

Decreta:

È resa esecutiva la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati indicata in premessa e allegata al presente decreto, di cui fa parte integrante.

Roma, 29 luglio 2008

Il Presidente: FINI

Il segretario generale: ZAMPETTI

ALLEGATO

DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA
N. 34/2008 - XVI LEGISLATURA

Oggetto: Rideterminazione - per effetto della riduzione di cui all'art. 2, comma 275 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008) e delle attuali disponibilità del capitolo 1638 del bilancio dello Stato derivanti dall'accantonamento previsto dall'art. 1, comma 507, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007) - delle rate 2008 di cui ai piani di ripartizione dei rimborsi per le spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo dei Consigli provinciali di Trento e di Bolzano del 2003, del Parlamento europeo del 2004, dei Consigli delle regioni a statuto ordinario del 2005, della Camera dei deputati del 2006, del Consiglio regionale del Molise del 2006.

Riunione di martedì 29 luglio 2008.

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Visto l'art. 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni;

Visto l'art. 2, comma 275 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008), recante la riduzione di 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2008 dell'autorizzazione di spesa della menzionata legge n. 157 del 1999;

Visto il decreto del Presidente della Camera dei deputati 26 luglio 2006 che ha reso esecutiva la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati n. 25 in pari data, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 luglio 2006, n. 174, recante la rideterminazione, per effetto dell'art. 6-*bis*, comma 2, della legge 3 giugno 1999, n. 157 delle rate di cui ai piani di ripartizione, fra gli altri, dei rimborsi per le spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo dei Consigli provinciali di Trento e di Bolzano del 2003, del Parlamento europeo e del Consiglio regionale della Sardegna del 2004, dei Consigli delle regioni a statuto ordinario del 2005;

Visto il decreto del Presidente della Camera dei deputati 26 ottobre 2006 che ha reso esecutiva la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati n. 37 in pari data, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 31 ottobre 2006, n. 254, recante il piano di ripartizione dei rimborsi per le spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo della Camera dei deputati del 9 e 10 aprile 2006;

Visto il decreto del Presidente della Camera dei deputati 23 aprile 2007 che ha reso esecutiva la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati n. 62 in pari data, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 maggio 2007, n. 105, recante il piano di ripartizione dei rimborsi per le spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo del Consiglio regionale del Molise del 5-6 novembre 2006;

Viste le note in data 9 e 15 luglio 2008, con le quali il Dipartimento del Tesoro Direzione VI - Ufficio V comunica l'importo dei fondi versati alla Camera dei deputati relativamente alle rate 2008 dei rimborsi elettorali sopra menzionati al netto della riduzione di cui al citato art. 2, comma 275, della legge finanziaria 2008 e dell'accantonamento disposto in applicazione dell'art. 1, comma 507, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007);

Rilevato che la riduzione complessivamente operata dal Dipartimento del Tesoro è, alla data della presente deliberazione, pari al 24,558 per cento rispetto ai fondi risultanti dai vigenti piani di ripartizione;

Atteso che con le menzionate note in data 9 e 15 luglio 2008 è comunicato che i fondi trasferiti alla Camera dei deputati hanno natura di acconto e che il relativo saldo sarà pari all'ammontare del disaccantonamento che sarà disposto con decreto ministeriale sul capitolo di spesa 1638 del bilancio dello Stato;

Ritenuto che, a fronte della suddetta riduzione, occorre comunque procedere all'erogazione delle rate 2008 dei rimborsi in oggetto entro il 31 luglio 2008 nella misura allo stato disponibile;

Delibera:

Art. 1.

1. È disposta l'erogazione il 31 luglio 2008 delle rate in scadenza in tale data dei rimborsi elettorali in oggetto, in misura ridotta del 24,558 per cento rispetto agli importi indicati nei piani di ripartizione di cui in premessa.

2. I piani di ripartizione di cui all'oggetto saranno rideterminati dall'Ufficio di Presidenza in esito all'effettivo disaccantonamento che sarà disposto con il preannunciato decreto ministeriale di cui in premessa.

Art. 2.

1. Per quanto non diversamente stabilito dalla presente deliberazione, restano ferme le disposizioni recate dalle deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati relative a detti piani e dai decreti presidenziali che le hanno rese esecutive.

Art. 3.

1. La presente deliberazione è efficace dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A05449

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 giugno 2008.

Modalità e criteri di ripartizione del contributo quindicennale per la ricostruzione nei territori delle regioni Basilicata e Campania colpiti dagli eventi sismici del 1980-81.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modifiche e integrazioni, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, recante testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982;

Vista la legge 23 gennaio 1992, n. 32, recante disposizioni in ordine alla ricostruzione nei territori di cui al testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76;

Visto l'art. 1, comma 1013, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), che, per la prosecuzione degli interventi di ricostruzione nei territori delle regioni Basilicata e Campania colpiti dagli eventi sismici del 1980-81, di cui alla legge 23 gennaio 1992, n. 32, e successive modificazioni, autorizza un contributo quindicennale di 3,5 milioni di euro a decorrere da ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, da erogare secondo modalità e criteri di ripartizione, determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Ritenuto di dover dare attuazione alla suddetta norma di legge finanziaria, anche in considerazione delle esigenze rappresentate dagli enti locali interessati;

Considerato che il fabbisogno attuale accertato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni interessate, ammonta a circa 2.000 milioni di euro complessivi, di cui il 70% riguarda i comuni colpiti dagli eventi sismici nella regione Campania ed il 30% i comuni colpiti dagli eventi sismici nella regione Basilicata;

Considerato che la legge 23 gennaio 1992, n. 32, e successive modificazioni e integrazioni, fissa i criteri primari di ripartizione dei fondi e che all'assegnazione delle relative somme ai comuni interessati provvederà, con successivi decreti, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, in applicazione dei criteri fissati dalla legge nonché dal presente decreto;

Vista la proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 5 giugno 2008;

Decreta:

Art. 1.

Ripartizione del contributo tra le regioni

1. Il contributo di cui all'art. 1, comma 1013, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è attribuito per il 70% alla regione Campania e per il 30% alla regione Basilicata.

Art. 2.

Modalità e criteri di assegnazione dei contributi

1. Con successivi decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti si provvede alla ripartizione dei fondi rivenienti dai contributi di cui all'art. 1, mediante assegnazione ai singoli comuni interessati, in misura proporzionale al fabbisogno di ciascuno di essi, previamente accertato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, tenendo conto delle capacità di spesa delle singole amministrazioni comunali beneficiarie, le quali utilizzeranno le disponibilità finanziarie loro attribuite per il soddisfacimento delle esigenze abitative, nel rispetto dell'ordine di preferenza di cui all'art. 3, commi 1 e 2, della legge 23 gennaio 1992, n. 32, nonché per le altre finalità previste dall'art. 28 della legge 24 novembre 2000, n. 340, e della delibera CIPE del 22 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 17 agosto 2006 - serie generale, n. 190.

2. Dall'assegnazione di cui al comma 1 restano esclusi i comuni che non abbiano ottemperato alle disposizioni di legge e alle direttive ministeriali in materia di finanziamenti per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici del 1980-81, nonché i comuni che non abbiano impegnato i contributi per la ricostruzione delle zone terremotate della Campania e della Basilicata assegnati con precedenti delibere del CIPE.

Art. 3.

Oneri

1. Dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 4.

Pubblicazione

1. Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 giugno 2008

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BERLUSCONI

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
MATTEOLI

Registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 2008
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 8, foglio n. 145

08A05355

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 giugno 2008.

Autorizzazione ad assumere unità di personale, ai sensi del combinato disposto dei commi 523 e 536, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005) ed in particolare l'art. 1, comma 47;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006);

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) ed in particolare l'art. 1, comma 523, della predetta legge il quale prevede che, per gli anni 2008 e 2009 le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo ivi compresi i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all'art. 70 del decreto legislativo n. 165 del 2001, possono procedere per ciascun anno ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20% di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente;

Visto l'art. 1, comma 536, della predetta legge n. 296 del 2006, la quale prevede che le assunzioni di cui ai commi 523, 526, 528 e 530 sono autorizzate secondo le modalità di cui all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e dei relativi oneri;

Viste le note della Corte dei conti, dell'ex Ministero del commercio internazionale, dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, dell'INAIL, dell'INPS, dell'INPDAP, dell'IPOST, del Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza e Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile con le quali ciascuna amministrazione chiede l'autorizzazione ad assumere unità di personale, ai sensi dell'art. 1, combinato disposto dei commi 523 e 536, della predetta legge n. 296 del 2006, dando analitica dimostrazione delle relative cessazioni avvenute nell'anno 2007;

Considerato che l'onere previsto per le assunzioni di ciascuna amministrazione non supera le risorse finanziarie utilizzabili secondo la normativa citata;

Ritenuto di accogliere le urgenze assunzionali rappresentate, in attesa di un ulteriore utilizzo delle risorse disponibili ove sufficienti ad effettuare altre assunzioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008 concernente «delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di pubblica amministrazione e innovazione al Ministro senza portafoglio prof. Renato Brunetta»;

Su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

1. Le amministrazioni di cui alla tabella che segue possono procedere per l'anno 2008, ai sensi del combinato disposto dei comma 523 e 536, dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'assunzione a tempo indeterminato delle unità per ciascuna indicate e per un onere corrispondente all'importo accanto specificato.

Amministrazione	Unità da assumere	Onere 2008	Onere a regime
CORTE DEI CONTI Personale amministrativo	40	775.340,00	1.582.172,00
CORTE DEI CONTI Personale magistratura	8	387.592,00	930.222,00
MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO EX MINISTERO COMMERCIO INTERNAZIONALE	11	16.885,00	33.770,00
MONOPOLI DI STATO	6	152.545,00	366.110,00
INPS	4	32.366,50	64.733,00
INAIL	276	1.565.758,00	3.131.517,00
INPDAP	32	631.492,00	1.262.984,00
IPOST	11	14.685,00	29.370,00
MINISTERO DELL'INTERNO - POLIZIA DI STATO	427	7.648.363,00	15.296.726,00
MINISTERO DELL'INTERNO - VIGILI DEL FUOCO	261	4.551.234,00	9.102.468,00

2. Le assunzioni di personale di cui al comma 1 avranno, per il 2008, una decorrenza compatibile con le corrispondenti risorse assegnate e comunque non anteriore al 1° luglio 2008.

3. Le amministrazioni di cui al comma 1 sono tenute, entro e non oltre il 31 dicembre 2008, a trasmettere, per le necessarie verifiche, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, Ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni, e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, IGOP, i dati concernenti il personale assunto, la spesa per l'anno 2008 nonché la spesa annua lorda a regime effettivamente da sostenere. A completamento delle procedure di assunzione va altresì fornita da parte dell'amministrazione interessata dimostrazione del rispetto dei limiti di spesa previsti dal presente decreto.

4. All'onere derivante dalle assunzioni di cui al comma 1 si provvede nell'ambito delle disponibilità dei pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico (ex Ministero del commercio internazionale), del Ministero dell'interno, del bilancio dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato e dei bilanci della Corte dei conti, dell'INAIL, dell'INPS, dell'INPDAP e dell'IPOST.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 giugno 2008

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri:*
Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
BRUNETTA

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti l'11 luglio 2008
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 8, foglio n. 285

08A05415

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 luglio 2008.

Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi atmosferici verificatisi nei giorni 12 e 13 luglio 2008 nel territorio della provincia di Sondrio.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Considerato che nei giorni 12 e 13 luglio il territorio della provincia di Sondrio è stato investito da una violenta ondata di maltempo che ha provocato danni alle abitazioni, gravi movimenti franosi, smottamenti, allagamenti, esondazioni di torrenti e danni alla viabilità stradale e ferroviaria, determinando una grave situazione di pericolo per la pubblica e privata incolumità;

Considerato, altresì, che a causa dei summenzionati eventi sono state evacuate dalle proprie abitazioni circa 300 persone;

Ravvisata la necessità di procedere con ogni urgenza alla realizzazione dei primi interventi finalizzati al soccorso della popolazione ed alla rimozione delle situazioni di pericolo;

Tenuto conto che detta situazione di emergenza, per intensità ed estensione, non è fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari;

Ritenuto quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della citata legge n. 225/1992, per la dichiarazione dello stato di emergenza;

Vista la nota del Presidente della Regione Lombardia del 15 luglio 2008;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 luglio 2008;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, è dichiarato, fino al 31 dicembre 2009, lo stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi atmosferici verificatisi nei giorni 12 e 13 luglio 2008 nel territorio della provincia di Sondrio.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 18 luglio 2008

Il Presidente: BERLUSCONI

08A05363

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 23 luglio 2008.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 2,35%, indicizzati all'inflazione europea, con godimento 15 marzo 2008 e scadenza 15 settembre 2019, seconda e terza tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 112130 del 28 dicembre 2007, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 245, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 22 luglio 2008 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 54.371 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il proprio decreto in data 21 maggio 2008, con il quale è stata disposta l'emissione della prima tranche dei buoni del Tesoro poliennali con godimento 15 marzo 2008 e scadenza 15 settembre 2019, indicizzati, nel capitale e negli interessi, all'andamento dell'Indice Armonizzato dei Prezzi al Consumo nell'area dell'euro (IAPC), con esclusione dei prodotti a base di tabacco, d'ora innanzi indicato, ai fini del presente decreto, come «Indice Eurostat»;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una seconda tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 28 dicembre 2008, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una seconda tranche di buoni del Tesoro poliennali indicizzati all'«Indice Eurostat» («BTP €i»), di cui alle premesse, con le seguenti caratteristiche:

importo massimo non rivalutato:	1.500 milioni di euro
decorrenza:	15 marzo 2008
scadenza:	15 settembre 2019
interesse:	semestrale, pagabile il 15 marzo ed il 15 settembre di ogni anno di durata del prestito
tasso cedolare base:	2,35% annuo
rimborso del capitale e pagamento degli interessi:	indicizzati all'andamento dell'«Indice Eurostat» secondo le disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 del presente decreto
dietimi d'interesse:	138 giorni
commissione di collocamento:	0,40% dell'importo nominale dell'emissione

I buoni sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 11 e 12.

Al termine della procedura di assegnazione di cui ai predetti articoli è disposta automaticamente l'emissione della terza tranche dei buoni, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al precedente primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 13 e 14.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

Art. 2.

L'importo minimo sottoscrivibile dei buoni del Tesoro di cui al presente decreto è di mille euro nominali; le sottoscrizioni potranno quindi avvenire per tale importo o importi multipli di tale cifra; ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 1998, i buoni sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto; tali iscrizioni contabili continuano a godere dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite da regolare dei buoni sottoscritti in asta, nel servizio di compensazione e liquidazione avente ad oggetto strumenti finanziari, con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i buoni assegnati, può avvalersi di un altro intermediario il cui nominativo dovrà essere comunicato alla Banca d'Italia, secondo la normativa e attenendosi alle modalità dalla stessa stabilite.

A fronte delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 3.

Gli interessi da corrispondere alle scadenze semestrali ed il capitale da pagare alla data di scadenza sono determinati utilizzando il «Coefficiente di indicizzazione», calcolato sulla base dell'«Indice Eurostat», elaborato e pubblicato mensilmente da Eurostat.

Per il calcolo del «Coefficiente di indicizzazione» si determina il valore dell'«Inflazione di riferimento».

Il valore dell'«Inflazione di riferimento», al giorno «*d*» del mese «*m*», è determinato interpolando linearmente gli «Indici Eurostat» relativi ai due mesi che precedono di un mese il mese «*m*», tenendo conto dei giorni di quest'ultimo decorsi fino al giorno «*d*», sulla base della seguente formula:

$$IR_{d,m} = IE_{m-3} + [(''gg.\,dal\,1^\circ\,m'' - 1)/ /(''gg.\,nel\,mese\,m'')] * (IE_{m-2} - IE_{m-3})$$

dove:

$IR_{d,m}$ è l'Inflazione di Riferimento del giorno «*d*» del mese «*m*», ovvero del giorno e del mese nel quale viene effettuato il calcolo;

IE_{m-3} (=Indice Eurostat$_{m-3}$) è l'indice dei prezzi pubblicato per il mese che precede di tre mesi quello nel quale viene effettuato il calcolo;

IE_{m-2} (=Indice Eurostat$_{m-2}$) è l'indice dei prezzi pubblicato per il mese che precede di due mesi quello nel quale viene effettuato il calcolo;

«*gg. dal 1º m*» è il numero dei giorni (*d*) dall'inizio del mese «*m*», ovvero il mese nel quale viene effettuato il calcolo;

«*gg. nel mese m*» è il numero dei giorni effettivi del mese «*m*», ovvero il mese nel quale viene effettuato il calcolo.

Il valore dell'«Inflazione di riferimento» così ottenuto, è troncato alla sesta cifra decimale e arrotondato alla quinta cifra decimale.

Determinata l'«Inflazione di riferimento», il «Coefficiente di indicizzazione» è ottenuto dal rapporto tra l'«Inflazione di riferimento» alla data cui si riferisce il calcolo e l'«Inflazione di riferimento» alla data di godimento del titolo. Il valore così ottenuto è troncato alla sesta cifra decimale e arrotondato alla quinta cifra decimale.

Qualora l'«Indice Eurostat» subisca revisioni successivamente alla sua iniziale pubblicazione, ai fini dei predetti calcoli si continuerà ad applicare l'indice pubblicato prima della revisione.

Qualora l'«Indice Eurostat» non venga pubblicato in tempo utile, per il calcolo degli importi dovuti sarà utilizzato l'indice sostitutivo dato dalla seguente formula:

$$IS_n = IE_{n-1} * (IE_{n-1} / IE_{n-13})^{1/12}$$

dove:

n è il mese per il quale non è stato pubblicato l'«Indice Eurostat»;

Is è l'indice di inflazione sostitutivo dell'«Inflazione di riferimento».

L'indice così ottenuto è identificato come «Indice sostitutivo» e sarà applicato ai fini della determinazione dei pagamenti per interessi o rimborso del capitale effettuati precedentemente alla pubblicazione dell'indice definitivo.

L'indice definitivo sarà applicato ai pagamenti effettuati successivamente alla sua pubblicazione. Eventuali pagamenti già effettuati sulla base dell'indice sostitutivo non saranno rettificati.

Il Ministero dell'economia e delle finanze provvederà a rendere noto, tramite i mezzi di informazione in uso sui mercati finanziari, gli elementi necessari per il calcolo degli importi dovuti.

Art. 4.

L'importo del capitale da rimborsare alla scadenza è determinato moltiplicando il valore nominale dei buoni per il «Coefficiente di indicizzazione», calcolato relativamente al giorno di scadenza.

Qualora il valore del «Coefficiente di indicizzazione» relativo al giorno di scadenza sia minore dell'unità, l'importo del capitale da rimborsare sarà pari al valore nominale dei buoni.

Art. 5.

Gli interessi semestrali lordi sono determinati moltiplicando il «tasso cedolare», di cui all'art. 1, diviso due, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiori a sei, relativo all'importo minimo sottoscrivibile del prestito (mille euro), per il «Coefficiente di indicizzazione» relativo al giorno del pagamento della cedola.

Il risultato ottenuto, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiore a dieci, è moltiplicato per il numero di volte in cui detto importo minimo è compreso nel valore nominale oggetto del pagamento. Ai fini del pagamento medesimo, il valore così determinato è arrotondato al secondo decimale.

Il valore dell'ultima cedola viene determinato con lo stesso procedimento seguito per le cedole precedenti, anche nel caso in cui, alla data di scadenza del titolo, il «Coefficiente di indicizzazione» sia inferiore all'unità.

La Banca d'Italia provvederà a comunicare ai mercati gli interessi dei titoli, con riferimento al taglio minimo di mille euro, determinati con le modalità di cui al presente articolo.

Il rateo di interesse in corso di maturazione dei buoni relativo al tasso cedolare indicato all'art. 1, calcolato secondo le convenzioni utilizzate per i buoni del Tesoro poliennali, verrà determinato con riferimento ad una base di calcolo di 100 euro, con arrotondamento alla quinta cifra decimale. L'importo da corrispondere si ottiene moltiplicando il rateo di interesse così ottenuto, per il «Coefficiente di indicizzazione» relativo al giorno cui il calcolo si riferisce, per l'ammontare sottoscritto diviso per 100.

Art. 6.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, in ordine al pagamento degli interessi e al rimborso del capitale, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239 e del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

Ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza fra il capitale nominale sottoscritto da rimborsare ed il prezzo di emissione, il prezzo di riferimento rimane quello della prima tranche del prestito.

La riapertura della presente emissione potrà avvenire anche nel corso degli anni successivi a quello in corso; in tal caso l'importo relativo concorrerà al raggiungimento del limite massimo di indebitamento previsto per gli anni stessi.

I buoni medesimi sono ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attività ammesse a garanzia

delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea e su di essi, come previsto dal decreto ministeriale 28 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 dell'8 gennaio 2008, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

Art. 7.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori i sottoindicati soggetti, purché abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 5 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria):

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a), b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'Albo istituito presso la Banca d'Italia di cui all'art. 13, comma 1 del medesimo decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti dal comma 3 del predetto art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi dell'art. 16, comma 4 del menzionato decreto legislativo n. 385 del 1993;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del citato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte nell'albo istituito presso la CONSOB ai sensi dell'art. 20, comma 1 del medesimo decreto legislativo, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui alla lettera *f)* del citato art. 1, comma 1, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete Nazionale Interbancaria.

Art. 8.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola sono regolati dalle norme contenute nell'apposita convenzione stipulata in data 10 marzo 2004 ed approvata con decreto n. 25909 del 23 marzo 2004.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta agli operatori una provvigione di collocamento dello 0,40%, calcolata sull'ammontare nominale sottoscritto, in relazione all'impegno di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela.

Detta provvigione verrà corrisposta, per il tramite della Banca d'Italia, all'atto del versamento presso la Sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato del controvalore dei titoli sottoscritti.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle Sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 26.1.5; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2008.

Art. 9.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di un centesimo di euro; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a 500.000 euro di capitale nominale; eventuali offerte di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna offerta non deve essere superiore all'importo indicato nell'art. 1; eventuali offerte di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali offerte di ammontare non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Art. 10.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 devono pervenire, entro le ore 11 del giorno 29 luglio 2008, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete Nazionale Interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella Convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 7.

Art. 11.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un rappresentante della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede

all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti, fra l'altro, il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 12.

Le offerte formulate a prezzi ritenuti non convenienti sulla base delle condizioni di mercato saranno escluse dall'ufficiale rogante, unicamente in relazione alla valutazione dei prezzi e delle quantità, contenuti nel tabulato derivante dalla procedura automatica d'asta.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 13.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei buoni di cui agli articoli precedenti avrà inizio il collocamento della terza tranche di detti buoni per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della seconda tranche. Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 30 luglio 2008.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della seconda tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 8 e 11 del presente decreto. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui al precedente art. 10 e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a 500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non dovrà essere superiore all'intero importo del collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile del prestito verranno arrotondate per difetto; qualora vengano avanzate più richieste, verrà presa in considerazione la prima di esse; non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 14.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei buoni di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. i «decennali», ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» presentino richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non effettuino alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che presenteranno richieste superiori a quelle spettanti di diritto.

Delle operazioni relative al collocamento supplementare verrà redatto apposito verbale.

Art. 15.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 31 luglio 2008, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per 138 giorni.

Il controvalore da versare è calcolato moltiplicando l'importo nominale aggiudicato per il «Coefficiente di indicizzazione», riferito alla data di regolamento, per la somma del prezzo di aggiudicazione diviso 100 e del rateo reale di interesse maturato diviso 1000 e sottraendo dal risultato di tale operazione l'importo della commissione di collocamento calcolata come descritto all'art. 8 del presente decreto. Il rateo reale di interesse è calcolato con riferimento ad una base di calcolo di 1000 euro e arrotondato alla sesta cifra decimale, secondo le convenzioni utilizzate nella procedura per il collocamento mediante asta dei buoni del Tesoro poliennali.

Ai fini del regolamento dell'operazione, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «Express II» con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 16.

Il 31 luglio 2008 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato il netto ricavo dei buoni assegnati, al prezzo di aggiudicazione d'asta, unitamente al rateo di interesse per 138 giorni.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà, per detto versamento, apposite quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità previsionale di base 4.1.1.1), per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240, art. 3 (unità previsionale di base 2.1.3.1) per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo, per 138 giorni.

Art. 17.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2008 faranno carico al capitolo 2214 (unità previsionale di base 26.1.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2019 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 26.2.9) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 luglio 2008

p. *Il direttore generale:* CANNATA

08A05417

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 27 giugno 2008.

Riconoscimento, alla prof.ssa Júlia Nagy, di titolo di formazione, acquisito nella Comunità europea, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI DEL SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; la legge 21 dicembre 1999, n. 508; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; il decreto legge 18 maggio 2006 n. 181 convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; il decreto ministeriale 27 febbraio 2008; il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85;

Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito nella Comunità europea dalla prof.ssa Júlia Nagy, la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115, relativa al titolo di formazione sotto indicato, nonché, la conoscenza della lingua italiana;

Rilevato che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente (art. 1, comma 2, citato decreto legislativo n. 115) a quella cui l'interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo (art. 1, comma 1, citato decreto legislativo n. 115);

Rilevato, altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed art. 2 citato decreto legislativo n. 115), al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi *post*-secondari di durata minima di tre anni;

Tenuto conto della valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nella seduta del 7 novembre 2007, indetta ai sensi dell'art. 12, comma 4, decreto legislativo n. 115/1992;

Accertato che l'esperienza posseduta integra e completa la formazione professionale;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale, diploma universitario: numero di serie: PT E 000164, numero di matricola: 33/2001 «Föiskolai Oklevél» conseguito in data 30 maggio 2001 presso l'Istituto di Magistero dell'Università di Arte Musicale «Liszt Ferenc» di Budapest (Ungheria), posseduto dalla cittadina ungherese Júlia Nagy, nata a Budapest (Ungheria) il 16 gennaio 1979, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi di concorso:

77 A - Strumento musicale nella scuola media - chitarra.

Roma, 27 giugno 2008

Il direttore generale: DUTTO

08A05280

DECRETO 10 luglio 2008.

Riconoscimento, alla prof.ssa Anna Martina Della Rosa, di titolo di formazione, acquisito nella Comunità europea, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI DEL SISTEMA NAZIONALE
DI ISTRUZIONE E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica, 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; il decreto ministeriale 27 febbraio 2008; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85;

Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito nella Comunità europea prof.ssa Anna Martina Della Rosa, nonché la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115, relativa al titolo di formazione sotto indicato e ad ulteriore laurea in «Medicina Veterinaria» conseguita presso l'Università degli studi di Perugia;

Rilevato che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente (art. 1, comma 2, citato decreto legislativo n. 115) a quella cui l'interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo (art. 1, comma 1, citato decreto legislativo n. 115);

Rilevato, altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed art. 2 citato decreto legislativo n. 115), al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni;

Tenuto conto della valutazione espressa in sede di conferenza di servizi del 25 luglio 2007, indetta ai sensi dell'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115;

Visto il decreto direttoriale protocollo n. 8147 del 30 luglio 2007 che subordina al superamento di misure compensative, il riconoscimento del titolo di formazione professionale in argomento;

Vista la nota datata 24 giugno 2008 - protocollo n. 4343 con la quale l'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio ha fatto conoscere l'esito favorevole del tirocinio di adattamento;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;

Decreta:

1. Il titolo di formazione così composto:

diploma di istruzione superiore: «Bachelor of Education» conseguito il 25 agosto 2006 presso la Noordelijke Hopgesssschool Leeuwarden (Paesi Bassi);

titolo di abilitazione:

a) «Getuigschrift hoger beroepsonderwijs» Certificato di educazione professionale superiore conseguito il 25 agosto 2006 presso la Noordelijke Hopgesssschool Leeuwarden (Paesi Bassi);

b) Certificato di frequenza con esito positivo dei corsi di formazione per professori della Noordelijke Hopgesssschool Leeuwarden NHL di Leeuwarden (Paesi Bassi), posseduto dalla prof.ssa Anna Martina Della Rosa, cittadina comunitaria (italiana e olandese) nata a Sassari il 22 ottobre 1968, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria superiore, per la classe di concorso: 60/A scienze naturali, chimica e geografia, microbiologia.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 10 luglio 2008

Il direttore generale: DUTTO

08A05281

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 9 luglio 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Leichnitz Janine, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali nonché, della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania;

Visto, in particolare, l'art. 21 del predetto decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, concernente le condizioni per il riconoscimento;

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Leichnitz Janine, cittadina tedesca, chiede il riconoscimento del titolo di «Physiotherapeutin» conseguito il 29 giugno 2000 presso la «Medizinischen Berufsfachschule am Universitatsklinikum Leipzig AoR» - Scuola professionale di medicina della Clinica Universitaria di Lipsia - di Lipsia (Germania), al fine dell'esercizio professionale in Italia di «Fisioterapista»;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del litolo;

Acquisito il parere favorevole espresso dalla Conferenza di servizi previsto dall'art. 16, comma 3 del decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 206, nella seduta del giorno 5 giugno 2008;

Attesa la corrispondenza di detto titolo estero con quello di «Fisioterapista» contemplato nel decreto ministeriale n. 741/1994;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo «Physiotherapeutin» conseguito il 29 giugno 2000 presso la «Medizinischen Berufsfachschule am Universitatsklinikum Leipzig AoR» - Scuola professionale di medicina della Clinica Universitaria di Lipsia - di Lipsia (Germania) con autorizzazione ad esercitare l'attività professionale di «Physiotherapeutin» a partire dal giorno 1º agosto 2000 dalla sig.ra Leichnitz Janine nata a Pirna (Germania) il giorno 25 aprile 1979, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «Fisioterapista» (decreto ministeriale n. 741/1994), ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 9 luglio 2008

Il direttore generale: LEONARDI

08A05349

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 15 luglio 2008.

Riconoscimento, al sig. Orsetti Francesco, di titolo di studio estero, quale titolo valido per l'assunzione in Italia della qualifica di elettricista, installatore e manutentore di impianti per riscaldamento, caldaie e climatizzazione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA CONCORRENZA E I CONSUMATORI

Vista la domanda con la quale il sig. Orsetti Francesco cittadino italiano, ha chiesto il riconoscimento della propria esperienza professionale maturata in Francia, per l'assunzione in Italia della qualifica di responsabile tecnico in imprese che esercitano l'attività di installazione di impianti elettrici, elettronici e termici, di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, concernente l'attuazione della direttiva 2005/36/CE che istituisce un meccanismo di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali disciplinate dalle direttive di liberalizzazione e dalle direttive recanti misure transitorie e che completa il sistema generale di riconoscimento delle qualifiche;

Visti, in particolare, gli articoli 27 e 28 del suddetto decreto legislativo n. 206/2007 che prevedono le condizioni per il riconoscimento professionale sulla base dell'esercizio effettivo delle attività specifiche elencate nello stesso decreto;

Vista l'attestazione rilasciata dalla Camera di commercio e dell'artigianato della Savoia, dalla quale risulta che dal 1º gennaio 1996 al 10 dicembre 2004, il sig. Orsetti Francesco è stato titolare di impresa specializzata ove ha svolto attività di «elettricista, installatore e manutentore per riscaldamenti e caldaie e climatizzazione»;

Tenuto conto della titolarità di un'impresa operante nei settori sopra evidenziati, per un periodo superiore a sei anni e dell'effettivo esercizio delle attività medesime;

Tenuto altresì conto che l'impresa iscritta alla Camera di commercio e dell'artigianato della Savoia non ha tuttavia svolto attività di installatore di impianti elettronici, di cui all'art. i, comma 2, lettera, *b)* del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37;

Decreta:

Art. 1.

1. Al sig. Orsetti Francesco, nato a Catanzaro, il 19 aprile 1971, cittadino italiano, è riconosciuto, a norma degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, il titolo di cui in premessa quale titolo valido per lo svolgimento in Italia, in qualità di responsabile tecnico, delle attività di cui alle lettere *a)* e *c)*, del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Al suddetto non è invece riconosciuta l'attività, di cui alla lettera *b)* dell'art. 1, comma 2 del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, per i motivi sopra richiamati in premessa, relativi al mancato esercizio dell'attività di installatore di impianti elettronici, in assenza di un titolo di studio di per sé abilitante.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 15 luglio 2008

Il direttore generale: VECCHIO

08A05354

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 9 aprile 2008.

Programma di azione nazionale per l'agricoltura biologica ed i prodotti biologici, l'aggregazione dell'offerta, il sostegno all'interprofessione e l'organizzazione commerciale.

IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE
DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Visto il regolamento (CEE) 2092/91 del Consiglio del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari;

Visto il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007, pubblicato nella GUCE 20 luglio 2007, che detta gli obiettivi ed i principi della produzione biologica nonché le norme di produzione, di etichettatura e di pubblicità dei prodotti, con l'obbligatorietà dell'uso del logo comunitario in etichetta;

Visto il regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 ed 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220, recante «Attuazione degli articoli 8 e 9 del regolamento n. 2092/91/CEE in materia di produzione agricola ed agro-alimentare con metodo biologico»;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2006, n. 233, ed in particolare il comma 23 dell'art. 1;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 2008, n. 18 recante regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto il documento del Consiglio dell'Unione Europea n. 13129/04 denominato «Piano di azione europeo per l'agricoltura biologica e gli alimenti biologici - Conclusione del Consiglio» del 18 ottobre 2004;

Visti il «Piano di azione nazionale per l'agricoltura biologica e i prodotti biologici» finalizzato alla realizzazione, attraverso distinte azioni, degli obiettivi strategici ivi riportati, ed il «Programma di azione nazionale per l'agricoltura biologica e i prodotti biologici per l'anno 2005», approvati, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 2, comma 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Visto il decreto ministeriale del 22 luglio 2005, n. 204 DPS/05 registrato all'Ufficio centrale di bilancio l'8 settembre 2005 al conto impegni n. 4452 sul capitolo 7742/3 (ex 7744) - «Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica e di qualità — Piano d'azione nazionale per l'agricoltura biologica e i prodotti biologici» CRA 3, U.P.B. 3.2.3.7 con il quale è stato assunto l'impegno di € 5.000.000,00 e contestualmente sono stati approvati il «Programma di azione nazionale per l'agricoltura biologica e i prodotti biologici per l'anno 2005», gli «obiettivi strategici», le «azioni» e i finanziamenti da destinare alle singole azioni;

Visto il decreto ministeriale del 21 dicembre 2005, n. 92024, registrato all'Ufficio centrale di bilancio il 16 gennaio 2006 al n. 1158, con il quale sono stati approvati in via definitiva:

il «Piano d'azione nazionale per l'agricoltura biologica e i prodotti biologici del 15 aprile 2005»;

il «Programma di azione nazionale per l'agricoltura biologica e i prodotti biologici per l'anno 2005» del 19 luglio 2005, gli «obiettivi strategici», le «azioni» e i finanziamenti da destinare alle singole azioni;

Visto il decreto ministeriale 19 novembre 2007 n. 21568 registrato presso l'Ufficio centrale di bilancio il 28 novembre 2007 al n. 29216 e registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 2007, registro n. 4, foglio 235, con il quale sono state fissate le modalità di spesa per la realizzazione del «Piano di azione nazionale per l'agricoltura biologica e i prodotti biologici»;

Visto il decreto dipartimentale prot. DIPOS 3398 del 12 novembre 2007 con il quale sono state individuate le iniziative finanziabili in materia di «Aggregazione dell'offerta dei prodotti biologici e sostegno all'interprofessione»;

Visto il verbale del Comitato consultivo per l'agricoltura biologica ed ecocompatibile, riunitosi in data 11 dicembre 2007, con il quale e stato approvato, tra l'altro, il «Programma di azione nazionale per l'agricoltura biologica e i prodotti biologici» relativamente all'impiego dei fondi 2005-2007 ed in particolare l'azione 12 dell'Asse 2 - «Interventi per il settore: progetti di sviluppo»;

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Ritenuto necessario definire le modalità attuative dell'intervento pubblico;

Decreta:

Art. 1.

Iniziative finanziabili

1. In relazione agli obiettivi fissati dal Programma di azione nazionale per l'agricoltura biologica e i prodotti biologici, avuto riguardo anche alle disposizioni recate dal regolamento CE n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007, con decreto dipartimentale 12 novembre 2007, prot. n. 3398 sono state definite le modalità attuative dell'intervento pubblico.

Le azioni oggetto di finanziamento sono quelle previste all'art. 1 del sopracitato decreto dipartimentale e, prioritariamente, le lettere *B)* e *C)* concernenti rispettivamente il «Sostegno all'interprofessione» e la «Organizzazione commerciale».

Art. 2.

Soggetti proponenti

1. Sono ammesse a presentare i progetti le singole Associazioni a carattere interprofessionale o loro aggregazioni (da adesso in poi, nel presente provvedimento, indicate per brevità, anche, Associazioni) in possesso dei seguenti requisiti:

a. operano esclusivamente nell'ambito del settore biologico e/o biodinamico;

b. rappresentano almeno una componente della filiera/settore;

c. abbiano una rappresentanza interregionale (almeno due Regioni).

2. In caso di aggregazioni, il soggetto responsabile del progetto è l'Associazione capofila che deve essere chiaramente indicata nella fase di presentazione del progetto.

3. Lo stesso soggetto può presentare un solo progetto di cui all'art. 1.

Art. 3.

Partenariato

1. Alla definizione ed alla realizzazione dei progetti possono partecipare in partenariato con il soggeto proponente anche le amministrazioni pubbliche, centrali e locali, e i soggetti privati nel rispetto della normativa vigente.

Art. 4.

Termine per la realizzazione dei progetti

1. La realizzazione delle iniziative dovrà essere completata entro dodici mesi a far data dall'approvazione del progetto.

2. Il Ministero si riserva la facoltà di concedere la proroga del termine di cui al comma 1, previa presentazione di istanza motivata e relazione dello stato di attuazione dell'attività realizzata.

Art. 5.

Stanziamento disponibile

1. Lo stanziamento disponibile è di € 200.000,00. Ciascun progetto presentato non può superare la spesa ammissibile di € 70.000,00, con un contributo massimo del 50%.

Art. 6.

Presentazione dei progetti

1. I progetti devono essere redatti evidenziando la denominazione e gli elementi oggetto di valutazione indicati nell'art. 8. Le iniziative presentate, inoltre, devono essere accompagnate da una relazione tecnica e da un'analisi dei costi. Nel quadro economico di ciascun progetto devono essere previste le spese per la valutazione e la verifica amministrativa, determinate nell'importo complessivo, applicando alla spesa proposta i parametri di cui all'art. 31, comma 1, lett. a) del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645.

La relazione deve essere articolata come segue:

presentazione del soggetto proponente;

tema generale del progetto con particolare riferimento alle problematiche risolvibili con la realizzazione dell'iniziativa;

tempi e luoghi di realizzazione del progetto specificando durata in mesi;

ricaduta degli effetti del programma con descrizione dei vantaggi attesi in termini tecnici ed economici;

piano di monitoraggio programmato.

2. I progetti, debitamente sottoscritti dal legale rappresentante dell'Associazione proponente (nel caso di aggregazione di associazioni, dal legale rappresentante dell'Associazione capofila), devono pervenire, al sotto indicato indirizzo, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 14,00 del quarantacinquesimo giorno a decorrere dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo economico e rurale - Segreteria - via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma.

Il progetto deve pervenire in un plico chiuso, controfirmato sui lembi e sigillato, sul quale deve essere apposta, oltre all'indicazione del mittente, la dicitura:

«NON APRIRE - Progetto di cui all'avviso pubblico relativo a «Interventi per il settore: progetti di sviluppo» ....
Sezione .... (specificare).

Art. 7.

Ammissibilità dei progetti

1 . Il progetto è ritenuto idoneo per l'inclusione nelle graduatorie di merito se:

a) presentato da un soggetto indicato all'art. 2 del presente provvedimento;

b) presentato entro e non oltre la data di scadenza e nei modi indicati all'art. 6 del presente provvedimento;

c) coerente con l'oggetto e gli obiettivi di cui all'art. 1 del presente provvedimento;

d) il costo totale del progetto rientra nei limiti indicati all'art. 5 del presente provvedimento;

e) completo di tutte le informazioni richieste.

2. Il programma di intervento includerà i progetti delle graduatorie di cui al comma 1 fino ad esaurimento dei rispettivi stanziamenti.

Art. 8.

Valutazione dei progetti

1 . I progetti sono esaminati e valutati da un'apposita Commissione nominata dal Capo Dipartimento sulla base dei seguenti criteri:

Contesto di riferimento in termini di utenza: max punti 10;

Obiettivi del progetto in termini di rispondenza degli obiettivi di progetto a quelli prescritti; chiarezza degli obiettivi che il progetto intende raggiungere; coinvolgimento degli utenti e promozione del progetto: max punti 40;

Qualità del progetto in termini di chiarezza e dettaglio della documentazione di progetto; pianificazione e monitoraggio del progetto: max punti 30.

Art. 9.

Modalità di cofinanziamento

1. Il cofinanziamento è erogato come segue:

acconti fino al 90% in due ratei al massimo, commisurati allo stato di avanzamento lavori, con contestuale recupero dell'anticipazione erogata;

10 % a saldo al positivo esito della verifica, da parte della Commissione ministeriale, della rispondenza tra il progetto realizzato e quello approvato.

2. È consentita, compatibilmente con le disponibilità di cassa, l'erogazione anticipata nella misura massima del 50% del contributo concesso previa presentazione di fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze. La fidejussione deve garantire la restituzione dell'importo anticipato, maggiorato dell'interesse legale, e prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia deve avere validità per almeno tre mesi dalla data di scadenza fissata per la realizzazione del progetto.

Art. 10.

Monitoraggio dei progetti

1. Il Ministero effettua il controllo dello stato di avanzamento dei progetti anche sulla base del piano di monitoraggio presentato dai soggetti proponenti i progetti stessi.

2. Le iniziative di comunicazione legate ai progetti devono evidenziare il finanziamento o il cofinanziamento del Ministero.

Art. 11.

Riuso dei progetti

1. Le Associazioni beneficiarie dell'intervento pubblico si impegnano a rendere disponibili alle altre Associazioni le esperienze e le soluzioni realizzate nell'ambito dei progetti finanziati nel rispetto della normativa vigente e sulla base di specifici accordi.

Art. 12.

Documenti ed informazioni

1. Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito del Ministero all'indirizzo www.politicheagricole.gov.it alla Sezione Concorsi e gare. Nella stessa sezione saranno pubblicati documenti e informazioni di riferimento.

Roma, 9 aprile 2008

Il capo Dipartimento: AMBROSIO

Registrato alla Corte dei conti l'11 giugno 2008
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 3, foglio n. 81

08A05358

DECRETO 10 luglio 2008.

Modificazione del decreto 14 maggio 2007, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Trota Reatina» per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO AGROALIMENTARE
PER LA QUALITÀ E PER LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il decreto 14 maggio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 123 del 29 maggio 2007 relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Trota Reatina» per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta;

Vista la nota del 7 luglio 2008, numero di protocollo 2853, con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha trasmesso il disciplinare di produzione della denominazione «Trota Reatina» modificato in accoglimento delle richieste della Commissione europea;

Ritenuta la necessità di riferire la protezione transitoria a livello nazionale al disciplinare di produzione modificato in accoglimento delle richieste della Commissione europea e trasmesso al competente organo comunitario con la citata nota del 7 luglio 2008, numero di protocollo 2853;

Decreta:

Articolo unico

La protezione a titolo transitorio a livello nazionale, accordata con decreto 14 maggio 2007 alla denominazione «Trota Reatina» per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta, è riservata al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione trasmesso all'organo comunitario con nota del 7 luglio 2008, numero di protocollo 2853 e consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero all'indirizzo www.politicheagricole.gov.it

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 luglio 2008

Il direttore generale: DESERTI

08A05350

DECRETO 17 luglio 2008.

Riconoscimento della indicazione geografica tipica dei vini «Terre Lariane» e relativo disciplinare di produzione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO AGROALIMENTARE
PER LA QUALITÀ E PER LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative ed integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;

Visto il decreto ministeriale 2 agosto 1996 recante disposizioni integrative dei disciplinari di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica prodotti nelle regioni o province autonome del territorio nazionale;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 2001 concernente modalità per l'aggiornamento dello schedario vitivinicolo nazionale e per l'iscrizione delle superfici vitate negli albi d.o.c.g. e d.o.c. e nell'elenco delle vigne i.g.t.;

Vista la domanda formulata dalle organizzazioni di categoria — Confederazione italiana agricoltori di Como, Lecco e Sondrio, Federazione interprovinciale coltivatori diretti di Como e Lecco, Unione interprovinciale agricoltori di Como e Lecco — presentata per il tramite della provincia di Lecco;

Visto il parere favorevole della regione Lombardia;

Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, sulla citata domanda e sulla proposta del relativo disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Terre Lariane» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 134 del 10 giugno 2008;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di riconoscimento sopra citati;

Ritenuto pertanto di dover procedere al riconoscimento della indicazione geografica tipica dei vini «Terre Lariane» ed all'approvazione del relativo disciplinare di produzione in conformità al parere espresso dal sopra citato Comitato;

Ritenuto altresì di dover procedere alla pubblicazione dell'elenco dei codici delle tipologie dei vini della i.g.t. in questione, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto ministeriale 28 dicembre 2006;

Decreta:

Art. 1.

1. È riconosciuta la indicazione geografica tipica dei vini «Terre Lariane» ed è approvato, nel testo annesso al presente decreto, il relativo disciplinare di produzione.

2. La indicazione geografica tipica dei vini «Terre Lariane» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di cui precedente comma 1, le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2008.

Art. 2.

1. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire dalla vendemmia 2008 i vini con l'indicazione geografica tipica «Terre Lariane», sono tenuti ad effettuare - ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge n. 164, 10 febbraio 1992 e, nel rispetto delle disposizioni di cui all'accordo Stato-regioni del 25 luglio 2002 - la denuncia dei rispettivi terreni vitati, ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito elenco delle vigne della i.g.t. «Terre Lariane».

Art. 3.

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto, valgono le norme comunitarie e nazionali in vigore, in materia di produzione, designazione, presentazione e commercializzazione dei vini da tavola ad indicazione geografica tipica.

Art. 4.

1. Chiunque produce, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la indicazione geografica tipica «Terre Lariane», è tenuto a norma di legge all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

2. A titolo di aggiornamento dell'elenco dei codici dei vini a i.g.t. di cui all'allegato 4 del decreto ministeriale 28 dicembre 2006, i codici delle tipologie dei vini a i.g.t. «Terre Lariane» sono riportati nell'allegato «A».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 luglio 2008

Il direttore generale: DESERTI

ANNESSO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI AD INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA «TERRE LARIANE»

Art. 1.

L'indicazione geografica tipica «Terre Lariane», accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati. L'indicazione geografica tipica «Terre Lariane» è riservata ai seguenti vini:

«Terre Lariane» Bianco, anche nelle tipologie frizzante e passito;

«Terre Lariane» Rosso, anche nelle tipologie frizzante, passito e novello;

«Terre Lariane» Rosato, anche nelle tipologie frizzante e novello;

«Terre Lariane» Verdese bianco;
«Terre Lariane» Chardonnay;
«Terre Lariane» Pinot bianco;
«Terre Lariane» Riesling;
«Terre Lariane» Sauvignon;
«Terre Lariane» Trebbiano (da Trebbiano toscano);
«Terre Lariane» Barbera;
«Terre Lariane» Cabernet sauvignon;
«Terre Lariane» Merlot;
«Terre Lariane» Marzemino;
«Terre Lariane» Croatina;
«Terre Lariane» Sangiovese;
«Terre Lariane» Schiava.

Art. 2.

I vini ad indicazione geografica tipica «Terre Lariane» Bianco devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione per le province di Como o di Lecco.

I vini ad indicazione geografica tipica «Terre Lariane» Rosso e Rosato devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni a bacca rossa idonei alla coltivazione per le province di Como o di Lecco.

L'indicazione geografica tipica «Terre Lariane» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni:

Verdese bianco, Chardonnay, Pinot bianco, Riesling, Sauvignon, Trebbiano (da Trebbiano Toscano), è riservata ai vini ottenuti da uve a bacca bianca provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dal corrispondente vitigno.

L'indicazione geografica tipica «Terre Lariane» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni:

Barbera, Cabernet sauvignon, Merlot, Marzemino, Croatina, Sangiovese, Schiava è riservata ai vini ottenuti da uve a bacca rossa provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dal corrispondente vitigno.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, idonei alla coltivazione per le province di Como o di Lecco, fino ad un massimo del 15%.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini designati con l'indicazione geografica tipica «Terre Lariane» comprende l'intero territorio amministrativo dei seguenti comuni di collina e di montagna della provincia di Como: Albavilla, Albese con Cassano, Albiolo, Alserio, Alzate Brianza, Anzano del Parco, Appiano Gentile, Argegno, Arosio, Asso, Barni, Bellagio, Bene Lario, Beregazzo con Figliaro, Binago, Bizzarone, Blevio, Brenna, Brienno, Brunate, Bulgarograsso, Cabiate, Cadorago, Caglio, Cagno, Cantù, Canzo, Capiago Intimiano, Carate Urio, Carimate, Carlazzo, Carugo, Caslino d'Erba, Casnate con Bernate, Cassina Rizzardi, Castelmarte, Castelnuovo Bozzente, Cavallasca, Cermenate, Cernobbio, Civenna, Colonno, Como, Consiglio di Rumo, Corrido, Cremia, Cucciago, Dizzasco, Domaso, Dongo, Drezzo, Erba, Eupilio Faggeto Lario, Faloppio, Figino Serenza, Fino Mornasco, Gera Lario, Gironico, Grandate, Grandola ed uniti, Gravedona, Griante, Guanzate, Inverigo, Laglio, Lambrugo, Lasnigo, Lenno, Lezzeno, Lipomo, Longone al Segrino, Luisago, Lurago d'Erba, Lurate Caccivio, Magreglio, Mariano Comense, Maslianico, Menaggio, Merone, Mezzegra, Moltrasio, Monguzzo, Montano Lucino, Montemezzo, Montorfano, Musso, Nesso, Novedrate, Olgiate Comasco, Oltrona di San Mamette, Orsenigo, Ossuccio, Paré, Pianello del Lario, Pigra, Plesio, Pognana Lario, Pontelambro, Porlezza, Proserpio, Pusiano, Rezzago, Rodero, Ronago, Sala Comacina, San Fermo della Battaglia, San Siro, Schignano, Senna Comasco, Solbiate, Sorico, Sormano, Tavernerio, Torno, Tremezzo, Trezzone, Uggiate-Trevano, Valbrona, Valmorea, Valsolda, Veleso, Vercana, Vertemate con Minoprio, Villa Guardia, Zelbio;

e dei seguenti comuni di collina e di montagna della provincia di Lecco: Abbadia Lariana, Airuno, Annone di Brianza, Barzago, Barzanò, Bellano, Bosisio Parini, Brivio, Bulciago, Calco, Calolziocorte,

Casatenovo, Cassago Brianza, Castello di Brianza, Cernusco Lombardone, Cesana Brianza, Civate, Colico, Colle Brianza, Costamasnaga, Cremella, Dervio, Dolzago, Dono, Ello, Galbiate, Garbagnate Monastero, Garlate, Imbersago, Introzzo, Lecco, Lierna, Lomagna, Malgrate, Mandello del Lario, Merate, Missaglia, Molteno, Monte Marenzo, Montevecchia, Monticello Brianza, Nibionno, Oggiono, Olgiate Molgora, Olginate, Oliveto Lario, Osnago, Paderno d'Adda, Perego, Perledo, Pescate, Robbiate, Rogeno, Rovagnate, Santa Maria Hoè, Sirone, Sirtori, Sueglio, Suello, Torre De' Busi, Valgreghentino, Valmadrera, Varenna, Vendrogno, Vercurago, Verderio Inferiore, Verderio Superiore, Vestreno, Viganò.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei mosti e dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica «Terre Lariane », per tutte le tipologie, a tonnellate 12 per ettaro.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Terre Lariane», devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

10,00% vol. per «Terre Lariane » Bianco comprese le tipologie Frizzante e Passito;

10,50% vol. per «Terre Lariane » Rosso comprese le tipologie Frizzante, Passito, Novello;

10,00% vol. per «Terre Lariane » Rosato comprese le tipologie Frizzante e Novello;

10,00% vol. «Terre Lariane» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Verdese bianco, Chardonnay, Pinot bianco, Riesling, Sauvignon, Trebbiano (da Trebbiano toscano);

10,50% vol. per «Terre Lariane» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Barbera, Cabernet sauvignon, Merlot, Marzemino, Croatina, Sangiovese, Schiava. È ammessa l'irrigazione di soccorso.

Art. 5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore all'80% per tutti i tipi di vino e al 50% per le tipologie passito.

Art. 6.

I vini ad indicazione geografica tipica «Terre Lariane» all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:

«Terre Lariane» Bianco compresa la tipologia Frizzante 10,50% vol.;

«Terre Lariane» Rosso compresa la tipologia Frizzante 11,00% vol.;

«Terre Lariane» Rosato compresa la tipologia Frizzante 10,50% vol.;

«Terre Lariane» Rosso Novello 11,00% vol.;

«Terre Lariane» Rosato Novello 11,00% vol;

«Terre Lariane» Passito Bianco e «Terre Lariane» Passito Rosso 15,00% vol. di cui almeno 12,00% effettivo;

acidità volatile massima: 1,5 g/l.

«Terre Lariane» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Verdese bianco, Chardonnay, Pinot bianco, Riesling, Sauvignon, Trebbiano (da Trebbiano Toscano) 10,50% vol.;

«Terre Lariane» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Barbera, Cabernet sauvignon, Merlot, Marzemino, Croatina, Sangiovese, Schiava 11,00% vol.

Art. 7.

All'indicazione geografica tipica «Terre Lariane» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compressi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

ALLEGATO A

Posizioni Codici	1 - 4	5	6 - 8	9	10	11	12	13	14
TERRE LARIANE BARBERA	C145	X	146	2	X	X	E	0	X
TERRE LARIANE BIANCO	C145	X	888	1	X	X	E	0	X
TERRE LARIANE BIANCO FRIZZANTE	C145	X	888	1	X	X	F	0	X
TERRE LARIANE BIANCO PASSITO	C145	X	888	1	D	X	E	0	X
TERRE LARIANE CABERNET SAUVIGNON	C145	X	043	2	X	X	E	0	X
TERRE LARIANE CHARDONNAY	C145	X	298	1	X	X	E	0	X
TERRE LARIANE CROATINA	C145	X	071	2	X	X	E	0	X
TERRE LARIANE MARZEMINO	C145	X	144	2	X	X	E	0	X
TERRE LARIANE MERLOT	C145	X	146	2	X	X	E	0	X
TERRE LARIANE PINOT BIANCO	C145	X	193	1	X	X	E	0	X
TERRE LARIANE RIESLING	C145	X	210	1	X	X	E	0	X
TERRE LARIANE ROSATO	C145	X	999	3	X	X	E	0	X
TERRE LARIANE ROSATO FRIZZANTE	C145	X	999	3	X	X	F	0	X
TERRE LARIANE ROSATO NOVELLO	C145	X	999	3	C	X	E	0	X
TERRE LARIANE ROSSO	C145	X	999	2	X	X	E	0	X
TERRE LARIANE ROSSO FRIZZANTE	C145	X	999	2	X	X	F	0	X
TERRE LARIANE ROSSO NOVELLO	C145	X	999	2	C	X	E	0	X
TERRE LARIANE ROSSO PASSITO	C145	X	999	1	D	X	E	0	X
TERRE LARIANE SANGIOVESE	C145	X	218	2	X	X	E	0	X
TERRE LARIANE SAUVIGNON	C145	X	221	1	X	X	E	0	X
TERRE LARIANE SCHIAVA	C145	X	SCH	2	X	X	E	0	X
TERRE LARIANE TREBBIANO	C145	X	244	1	X	X	E	0	X
TERRE LARIANE VERDESE	C145	X	337	1	X	X	E	0	X

08A05352

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 11 luglio 2008.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare e mancato funzionamento dei servizi catastali dell'Ufficio provinciale di Trapani.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA SICILIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Trapani nei giorni 12 e 17 giugno c.a. e il mancato funzionamento dei servizi catastali dello stesso Ufficio nei giorni 23 e 24 giugno 2008.

Motivazioni.

Le disposizioni di cui al presente atto scaturiscono dalla circostanza che, a causa di problemi tecnici legati al sistema centrale di gestione dei servizi di pubblicità immobiliare, i suddetti servizi non sono stati erogati con continuità nei giorni 12 e17 giugno c.a. e nei giorni 23 e 24 giugno c.a. dei problemi tecnici legati al server censuario hanno bloccato l'erogazione dei servizi catastali.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazione dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, nonché dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Decreto legislativo n. 32/2001, art. 10;

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio

Palermo, 11 luglio 2008

p. *Il direttore regionale:* SORCE

08A05356

DETERMINAZIONE 16 luglio 2008.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento della Direzione regionale della Valle d'Aosta.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA VALLE D'AOSTA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norma per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il garante del contribuente;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 del 26 febbraio 2003 con la quale l'Agenzia del territorio ha attivato le direzioni regionali a decorrere dal 1° marzo 2003;

Accertato l'irregolare funzionamento del Servizio della pubblicità immobiliare di Aosta (ex Conservatoria dei RR.II) nel giorno 9 luglio 2008 a partire dalle ore 11,00 relativamente ai servizi ipotecari di visure e accettazione delle formalità per assemblea del personale indetta dalle OO.SS..

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio;

Visto il parere favorevole dell'ufficio del garante del contribuente espresso con nota datata 14 luglio 2008, prot. n. 78/2008;

Determina:

È accertato il periodo di irregolare funzionamento dell'Agenzia del territorio - Direzione regionale della Valle d'Aosta in data 9 luglio 2008.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Aosta, 16 luglio 2008

Il direttore regionale: GAIARSA

08A05357

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini relativo alla richiesta di modifica del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Dolcetto di Ovada».

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata la domanda della regione Piemonte, del 23 marzo 2006, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Dolcetto di Ovada»;

Viste le risultanze della pubblica audizione, concernente la predetta istanza, tenutasi ad Alessandria il 3 luglio 2008, con la partecipazione di rappresentanti di Enti, Organizzazioni ed Aziende vitivinicole;

Ha espresso, nella riunione del 9 luglio 2008, presente il funzionario della regione Piemonte, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto direttoriale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica al disciplinare di produzione dovranno, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ANNESSO

PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «DOLCETTO DI OVADA»

Art. 1.

Denominazione

1. La denominazione di origine controllata «Dolcetto di Ovada» è riservata al vino rosso che risponde alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione:

Art. 2.

Base ampelografica

1. Il vino a denominazione di origine controllata «Dolcetto di Ovada» deve essere ottenuto dalle uve provenienti da vigneti aventi in ambito aziendale la seguente composizione ampelografica: Dolcetto al 100%. Tuttavia è consentito che nell'ambito dei vigneti siano presenti, fino ad un massimo del 3%, i vitigni non aromatici ritenuti idonei alla coltivazione dalla Regione Piemonte.

Art. 3.

Zona di produzione delle uve

1. La zona di produzione delle uve atte alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Dolcetto di Ovada» comprende l'intero territorio dei seguenti comuni: Ovada, Belforte Monferrato, Bosio, Capriata d'Orba, Carpeneto, Casaleggio Boiro, Cassinelle, Castelletto d'Orba, Cremolino, Lerma, Molare, Montaldeo, Montaldo Bormida, Mornese, Morsasco, Parodi Ligure, Prasco, Rocca Grimalda, San Cristoforo, Silvano d'Orba, Tagliolo Monferrato, Trisobbio.

Art. 4.

Norme per la viticoltura

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Dolcetto di Ovada» devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità previste dal presente disciplinare.

2. In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono:

terreni: argillosi, tufacei, calcarei e loro eventuali combinazioni, compresi quelli di medio impasto;

giacitura: esclusivamente collinare. Sono esclusi i terreni di fondovalle, umidi, pianeggianti e non sufficientemente soleggiati;

altitudine: non superiore a 600 metri s.l.m.;

esposizione: adatta ad assicurare un'idonea maturazione delle uve;

i vigneti oggetto di nuova iscrizione o di reimpianto dovranno essere composti da un numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto d'impianto, non inferiore a 3300;

forme di allevamento: controspalliera con legatura della vegetazione verde sempre al disopra del capo a frutto e sistema di potatura Guyot tradizionale e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino;

è vietata ogni pratica di forzatura.

3. Le rese massime di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione del vino «Dolcetto di Ovada» ed i titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle relative uve destinate alla vinificazione, devono essere rispettivamente le seguenti:

vini: «Dolcetto di Ovada»;

resa uva (t/ha): 8;

tit. alcolomet. vol. min. nat.: 11,00%vol.

4. Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Dolcetto di Ovada» devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

5. In caso di annata sfavorevole, che lo renda necessario, la regione Piemonte fissa una resa inferiore a quella prevista dal presente disciplinare anche differenziata nell'ambito della zona di produzione di cui all'art. 3.

6. I conduttori interessati che prevedano di ottenere una resa maggiore rispetto a quella fissata dalla regione Piemonte, ma non superiore a quella fissata dal precedente punto 3, dovranno tempestivamente, e comunque almeno 5 giorni prima della data d'inizio della propria vendemmia, segnalare, indicando tale data, la stima della maggiore resa, mediante lettera raccomandata, fax o altri mezzi consentiti dalla vigente normativa, agli organi competenti per territorio preposti al controllo indicati dalla regione Piemonte, per consentire gli opportuni accertamenti da parte degli stessi.

7. Nell'ambito della resa massima fissata in questo articolo, la regione Piemonte su proposta del Consorzio di Tutela può fissare i limiti massimi di uva rivendicabile per ettaro inferiori a quello previsto dal presente disciplinare in rapporto alla necessità di conseguire un miglior equilibrio di mercato.

In questo caso non si applicano le disposizioni di cui al comma 6.

8. È consentita la scelta vendemmiale ove ne sussistano le condizioni di legge, verso le denominazioni di origine: «Monferrato Dolcetto» e «Monferrato Chiaretto», «Monferrato».

Art. 5.

Vinificazione

1. Le operazioni di vinificazione, nonché quelle di invecchiamento, devono essere effettuate nell'intero territorio delle province di: Alessandria, Asti, Cuneo, Torino, Genova e Savona.

2. La resa massima dell'uva in vino finito non dovrà essere superiore a:

vino: «Dolcetto di Ovada»;

resa uva/vino: 70%;

prod. max. vino: 5.600 lt/ha.

3. Qualora tale resa superi la percentuale sopra indicata, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine, oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

4. Nella vinificazione e invecchiamento devono essere effettuate le pratiche enologiche atte a conferire al vino le migliori caratteristiche di qualità. Èconsentito L'arricchimento della gradazione zuccherina secondo i metodi riconosciuti dalla legislazione vigente.

5. È consentita, nella misura massima del 15% la correzione dei mosti e dei vini atti a diventare vino a Doc «Dolcetto di Ovada» con prodotti vitivinicoli aventi diritto alla stessa denominazione di origine, anche di annata diversa.

6. I prodotti vitivinicoli atti a divenire vino a DOC «Dolcetto di Ovada» possono essere riclassificati, con la denominazione di origine controllata «Monferrato Dolcetto», «Monferrato Chiaretto», «Monferrato» purché corrispondano alle condizioni ed ai requisiti previsti dal relativo disciplinare, previa comunicazione del detentore agli organi competenti.

Art. 6.

Caratteristiche del vino al consumo

1. Il vino «Dolcetto di Ovada» all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino talvolta con riflessi violacei;

odore: vinoso dal profumo caratteristico;

sapore: asciutto, morbido, talvolta fruttato e/o mandorlato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità'totale minima: 4,5 g/l in acido tartarico;

estratto non riduttore minimo: 22 g/l.

Art. 7.

Etichettatura designazione e presentazione

1. Nella designazione e presentazione del vino a denominazione di origine controllata «Dolcetto di Ovada» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi extra, fine, naturale, scelto, selezionato, vecchio e similari.

2. Nella designazione e presentazione del vino a denominazione di origine controllata «Dolcetto di Ovada» è consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo, non traggano in inganno il consumatore, fatto salvo il rispetto dei diritti acquisiti.

3. È vietata la ripetizione, in etichetta, del nome geografico «Ovada».

Art. 8.

Confezionamento

1. Le bottiglie in cui viene confezionato il vino «Dolcetto di Ovada» per la commercializzazione devono essere di forma e colore tradizionale e di capacità consentità dalla legge,ma comunque non inferiori a 0,187 lt.

2. Per il confezionamento del vino a denominazione di origine controllata «Dolcetto di Ovada» sono consentiti tutti i contenitori previsti dalla normativa vigente ivi compresi quelli il cui utilizzo sarà demandato dalla medesima normativa al presente disciplinare.

3. Le bottiglie utilizzate per il confezionamento del vino a DOC «Dolcetto di Ovada» devono corrispondere ai tipi previsti dalla normativa vigente.

4. In tutti i casi, è vietato il confezionamento e la presentazione in bottiglie che possano trarre in inganno il consumatore o che siano comunque tali da offendere il prestigio del vino.

5. I sistemi di chiusura per il vino a denominazione di origine controllata «Dolcetto di Ovada» devono essere quelli previsti dalla normativa vigente.

08A05414

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Erogazione del contributo erariale previsto dall'articolo 23 della legge 27 febbraio 2004, n. 47, destinato alla copertura degli oneri relativi al rinnovo del C.C.N.L. 2002/03 degli addetti al settore del trasporto pubblico locale delle aziende attive esclusivamente nei territori delle regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Sicilia. Anno 2008.

Si informa che questo Ministero avvia la procedura mirata ad erogare il contributo per l'anno 2008 previsto dalla citata legge, spettante alle aziende del comparto attive esclusivamente nei territori delle regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Sicilia.

Si chiarisce che per le aziende operanti nei bacini di traffico ricadenti in altri ambiti nazionali, i contributi destinati alla copertura dei contratti di categoria rinnovati per i bienni compresi nel periodo 2002/2007 sono erogati dalle rispettive amministrazioni regionali, in virtù delle disposizioni introdotte dall'art. 1, comma 295 e seguenti della legge finanziaria 2008.

Al fine di procedere all'istruttoria mirata alla liquidazione delle risorse erariali in argomento, si invitano le imprese interessate a presentare istanza in bollo da € 14,62 come riprodotta nell'allegato A, corredata dal certificato rilasciato dalla Camera di commercio e dai consueti prospetti, accuratamente compilati e sottoscritti da tutti gli organi ivi indicati, riprodotti sul sito internet:

www.trasporti.gov.it - homepage 'bandi e concorsi'

Tali documenti, da presentare in originale e fotocopia, devono pervenire entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente avviso, a pena di decadenza dal diritto a percepire il contributo in questione, all'indirizzo prestampato nella citata istanza.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere l'integrazione di documenti istruttori.

Una copia dei medesimi documenti in carta semplice va altresì inviata, per conoscenza, al rispettivo ente concedente, il quale curerà l'inoltro a questo Ministero unicamente del prospetto di cui all'allegato I, firmato dal dirigente responsabile del medesimo ente concedente per asseverare l'apparienenza dell'azienda al comparto del trasporto pubblico locale.

Il presente avviso è valido a tutti gli effetti di legge.

08A05359

CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO

Principi di deontologia professionale dei notai

Con deliberazione del Consiglio Nazionale del Notariato n. 2/56 del 5 aprile 2008 è stato approvato il testo riguardante i principi di deontologia professionale dei notai che qui di seguito si riporta.

PRINCIPI DI DEONTOLOGIA PROFESSIONALE DEI NOTAI

Testo aggiornato, approvato dal Consiglio Nazionale del Notariato con deliberazione n. 2/56 del 5 aprile 2008

TITOLO I

DELLA CONDOTTA

CAPO I

DELLA VITA PUBBLICA E PRIVATA

SEZIONE I

DEI VALORI SOCIALI

1. Il notaio deve conformare la propria condotta professionale ai principi della indipendenza e della imparzialità evitando ogni influenza di carattere personale sul suo operare ed ogni interferenza tra professione ed affari. Ugualmente egli deve nella vita privata evitare situazioni che possano pregiudicare il rispetto dei suddetti principi.

Il notaio deve svolgere con correttezza e competenza la funzione di interpretazione e di applicazione della legge in ogni manifestazione della propria attività professionale, ricercando le forme giuridiche adeguate agli interessi pubblici e privati affidati al suo ministero.

2. Il notaio, anche a tutela dell'interesse generale, deve curare l'aggiornamento della propria preparazione professionale mediante l'acquisizione di specifiche conoscenze in tutte le materie giuridiche che la riguardano. Le specializzazioni in determinate materie non possono andare a scapito della complessiva competenza professionale.

Il Consiglio Nazionale stabilisce con apposito regolamento le modalità della formazione permanente obbligatoria dei notai.

3. Il notaio deve comunque rispondere in modo adeguato, anche mediante specifiche forme assicurative, per i danni patrimoniali causati nell'esercizio della professione ed è tenuto ad adoperarsi per una corretta e sollecita definizione degli eventuali sinistri contestati.

SEZIONE II

DELLE INCOMPATIBILITÀ

4. Il notaio deve astenersi dall'esercitare, anche temporaneamente, le funzioni o le attività qualificate incompatibili con l'ufficio di notaio, se per le prevedibili modalità di svolgimento possano derivare conseguenze pregiudizievoli al decoro e al prestigio della categoria.

CAPO II
DEL LUOGO DI ATTIVITÀ

SEZIONE I
DELLA SEDE E DELLO STUDIO

5. Il notaio deve aprire e tenere lo studio aperto nella sede assegnatagli, apprestando strutture che per luogo e mezzi siano idonee ad assicurare il regolare e continuativo funzionamento dell'ufficio e la custodia degli atti, registri e repertori, ed assistendo allo studio in modo da garantire una effettiva disponibilità al servizio, con la presenza personale e con l'organizzazione di un congruo orario di apertura secondo le esigenze della sede.

6. Per il miglior soddisfacimento delle richieste di prestazione notarile il notaio è tenuto ad assistere personalmente allo studio anche in giorni e per ore diversi da quelli fissati dal Presidente della Corte di Appello, secondo le disposizioni impartite dai Consigli Notarili sulla base della situazione locale della sede e tenendo conto dei criteri indicati dall'art. 45, comma 2 R.N. e di ogni altro elemento.

Il Consiglio Notarile propone al Presidente della Corte di Appello una revisione dei giorni e degli orari di assistenza sulla base dei propri deliberati.

Nei giorni ed ore prescritti per la personale assistenza allo studio il notaio è tenuto a limitare le proprie prestazioni fuori della sede a singoli e particolari casi.

7. In ragione della unicità della sede notarile e del diretto collegamento tra sede e studio, è fatto divieto di tenere aperto altro ufficio nel medesimo Comune oltre quello pertinente alla sede.

Il Consiglio Notarile, per ragioni organizzative e di sicurezza di specifici settori di attività, può consentire l'utilizzazione di locali separati dallo studio.

8. I Consigli Notarili, oltre quanto già previsto negli articoli precedenti, sono tenuti ad esercitare una costante vigilanza sul rispetto delle regole sopraindicate e, se richiesti, ad interporsi per rimuovere ogni ostacolo all'effettivo esercizio della professione.

SEZIONE II
DELL'UFFICIO SECONDARIO
DELL'UFFICIO SECONDARIO E DEL RAPPORTO CON LO STUDIO

9. È vietato al notaio assistere ad uffici secondari nei giorni fissati per la assistenza alla sede.

10. È vietata l'apertura di ufficio secondario in più di un comune sede notarile. Equivale all'ufficio secondario la ricorrente presenza del notaio presso studi di altri professionisti od organizzazioni estranee al Notariato. Ai fini del presente divieto non è considerato sede notarile il Comune monosede limitatamente al periodo di vacanza della sede stessa.

11. Qualsiasi segnalazione dell'ufficio secondario deve riportarne specifica indicazione nonché riportare l'indicazione della sede del notaio.

12. Il notaio è tenuto a comunicare al Consiglio Notarile l'esistenza di uffici secondari e a fornire, su richiesta dello stesso, ogni informazione, anche mediante consegna di documenti, relativa alla attività svolta nell'ufficio secondario.

13. È vietato al notaio trasferire anche occasionalmente nell'ufficio secondario gli atti, i registri e i repertori da custodirsi presso lo studio.

CAPO III
DELLA CONCORRENZA

SEZIONE I
DELLA ILLECITA CONCORRENZA

14. Configurano distinte fattispecie di illecita concorrenza, a titolo esemplificativo, i seguenti comportamenti:

a) la irregolare documentazione della prestazione nella quale ad esempio rientrano:

la mancata e documentata specificazione di anticipazioni, onorari, diritti e compensi;

la omissione o la emissione irregolare di fatture a fronte di prestazioni rese;

b) l'esecuzione delle prestazioni secondo sistematici comportamenti frettolosi o compiacenti.

La fattispecie si realizza in presenza di comportamenti non adeguati alla diligenza del professionista avveduto e scrupoloso, cui il notaio è tenuto nella esecuzione della prestazione. La varietà delle forme che possono assumere la frettolosità o compiacenza dei comportamenti non consente una elencazione, sia pure esemplificativa, ma soltanto la segnalazione di alcuni casi-tipo ricavati dalla esperienza notarile e dalla giurisprudenza:

mancata indagine sui poteri di rappresentanza, sulla legittimazione delle parti e sul rispetto delle norme del diritto di famiglia;

la ricorrente utilizzazione di clausole di dispensa limitatrici dell'incarico professionale ai fini della limitazione della responsabilità;

omissione di comportamenti cui si è tenuti personalmente (in ordine ad es. all'accertamento dell'identità e all'indagine sulla volontà delle parti);

offerta di servizi non rientranti nel normale esercizio dell'attività notarile (ad es. finanziamenti e anticipazioni di somme);

garanzie particolari di esito favorevole di pratiche presso uffici fiscali, banche, enti pubblici e simili;

rinuncia a richiedere la documentazione dovuta per legge o comunemente ritenuta necessaria (ad es. catastale, urbanistica) per il compiuto ricevimento dell'atto.

SEZIONE II
DELLA PUBBLICITÀ

15. Nell'interesse collettivo, è consentita la pubblicità informativa, improntata alla sobrietà, concernente dati personali attinenti l'attività e situazioni ed elementi organizzativi fondati su dati obiettivi e verificabili, nel rispetto dell'indipendenza, della dignità e della integrità della funzione pubblica nonché del segreto professionale.

È vietata la pubblicità ingannevole, comunque attuata.

16. Agli effetti dell'art. 15, possono essere diffusi dati personali, obiettivi e verificabili, quali, a titolo esemplificativo, quelli relativi a:

titoli di studio e professionali legalmente riconosciuti;

docenza universitaria o in scuole di formazione;

frequenza di master o corsi di specializzazione o perfezionamento in ambito giuridico;

svolgimento di conferenze in convegni giuridici;

pubblicazioni giuridiche;

conseguimento dei crediti formativi previsti;

incarichi in organismi ufficiali del Notariato;

partecipazione ad enti associativi senza scopo di lucro.

È ammessa inoltre quale pubblicità informativa quella relativa a:

disponibilità di lavoro in determinati giorni ed ore;

struttura organizzativa dello studio;

ubicazione e modalità di accesso allo studio;

conoscenza da parte del notaio o del personale di studio di determinate lingue straniere.

L'informativa circa il compenso e i costi complessivi della prestazione deve rispondere a criteri di trasparenza e veridicità, specificando analiticamente spese, anticipazioni, onorari, diritti e compensi.

A tutela del cliente i Consigli Notarili Distrettuali vigilano sul rispetto dei suddetti criteri.

17. Nel rispetto della funzione pubblica (e del prestigio e del decoro della categoria e per colmare asimmetrie informative) è consentito al notaio pubblicizzare i dati di cui all'art. 15.

18. La partecipazione o collaborazione a trasmissioni o rubriche radio-televisive o giornalistiche, anche in forma di intervista nonché a iniziative e/o manifestazioni culturali, sportive, e, comunque, aperte al pubblico (pur se comporta indirettamente occasione di notorietà professionale attraverso i mezzi di comunicazione di massa), non deve costituire strumento per la diffusione di dati pubblicitari diversi da quelli previsti dall'art. 15 e, per le circostanze di svolgimento, per l'immagine generale che si offre della figura del notaio e per la qualità e l'attendibilità dell'informazione, non deve ledere il prestigio ed il decoro della categoria.

CAPO IV
DEI RAPPORTI PROFESSIONALI

SEZIONE I
DEI RAPPORTI INTERNI

§1 - Rapporti con i colleghi.

19. Nei rapporti con i colleghi il notaio deve comportarsi secondo i principi di correttezza, di collaborazione e di solidarietà.

20. A titolo esemplificativo costituiscono casi di violazione dei principi di comportamento suddetti:

non informare il collega, con la dovuta riservatezza, di possibili errori od omissioni nei quali si ritenga che egli sia incorso;

esprimere di fronte al cliente in qualunque forma valutazioni critiche sull'operato o sul comportamento in genere dei colleghi, salvi i rilievi tecnici necessari per la corretta esecuzione della prestazione;

iniziare o proseguire in prestazioni demandate o già in corso presso colleghi, senza previamente informarli e senza prestarsi per fare ad essi ottenere i compensi eventualmente spettanti;

non informare i colleghi del proposito di assumere alle proprie dipendenze impiegati o collaboratori in genere operanti presso di loro;

nel caso di divergenze di opinioni o di controversie con i colleghi, non prestarsi a cercare una composizione per il tramite del Consiglio Notarile;

non prestarsi sistematicamente a scambi di opinioni e di informazioni con i colleghi;

non provvedere, o provvedere con ritardo o negligenza, a porre a disposizione dei colleghi richiedenti, seppure con onere di spesa a loro carico, copie di atti e documenti necessari per ricevere atti;

non prestarsi a sostituire i colleghi che per necessità dovuta a malattia o altro impedimento non possano ricevere determinati atti, anche al di fuori dai casi di nomina del coadiutore.

§ 2 - Rapporti con il Consiglio Notarile.

21. Il notaio è tenuto a prestare al Consiglio Notarile la più ampia collaborazione al fine di consentirgli di esercitare nel modo più efficace il potere-dovere di vigilanza e di controllo e le altre funzioni ad esso demandate dalla legge, ai fini della garanzia della qualità della prestazione e della tutela del prestigio e del decoro della categoria.

I notai sono tenuti a partecipare alle Assemblee Distrettuali.

I Consigli Notarili richiamano i colleghi all'osservanza di tale obbligo ed esercitano l'azione disciplinare nei confronti di coloro che per due anni consecutivi non siano intervenuti alle adunanze ordinarie del collegio senza giustificati motivi.

22. Salvi i casi in cui siano previsti altri specifici comportamenti, il notaio è tenuto:

a) a comunicare al Consiglio Notarile Distrettuale ovvero direttamente al Consiglio Nazionale del Notariato i dati e le informazioni in genere che gli siano richiesti da tali organi, anche con carattere di periodicità, riguardanti la propria attività professionale, le modalità di svolgimento della stessa e l'osservanza delle normative in materia di adempimenti, sia nella sua generalità per specifici periodi, sia per settori, luoghi o altre modalità determinate;

b) nelle stesse condizioni di cui al punto *a)*, ad esibire o trasmettere copia o estratti del repertorio, di atti, registri, libri e documenti, anche di natura fiscale, a fornire relazioni scritte e/o rispondere a questionari riguardanti le modalità di svolgimento dell'attività professionale;

c) a informare il Consiglio Notarile di problemi di generale rilevanza per l'attività professionale, specialmente nei rapporti con gli uffici pubblici, astenendosi dall'intraprendere iniziative personali;

d) a consentire accessi ed ispezioni, deliberate dal Consiglio Notarile Distrettuale, nel proprio studio ed in eventuali uffici secondari da parte del Presidente del Consiglio Notarile o di un Consigliere a ciò delegato dal Consiglio Notarile.

§ 3 - Rapporti derivanti dalla partecipazione agli organi di categoria.

23. I notai componenti degli organi di categoria devono:

a) agire nell'esercizio del loro ufficio con indipendenza, imparzialità e riservatezza, astenendosi in caso di conflitto di interessi;

b) garantire la loro costante partecipazione alle riunioni;

c) adoperarsi con assiduità per l'effettivo adempimento di tutti i compiti demandati a tali organi dalla legge e dalle norme deontologiche, con particolare riguardo, per i componenti dei Consigli Notarili Distrettuali, all'esercizio dei poteri di vigilanza e di disciplina sugli iscritti;

d) partecipare in modo effettivo alla vita e ai problemi della categoria e favorire il rispetto e lo spirito di colleganza fra i notai, stimolando la loro collaborazione e partecipazione;

e) favorire il ricambio delle cariche anche nei casi non previsti dalla legge ed evitarne, ove possibile, il cumulo.

§ 4 - Rapporti con il Consiglio Nazionale del Notariato e con la Cassa Nazionale del Notariato.

24. Il notaio è tenuto a comportarsi, nei rapporti con il Consiglio Nazionale e con la Cassa Nazionale del Notariato, secondo i principi di correttezza, di collaborazione e di solidarietà propri dell'appartenenza alla categoria, per consentire ad essi di perseguire nei modi più efficaci le finalità istituzionali nell'interesse generale.

In particolare il notaio è tenuto:

a) nei rapporti con il Consiglio Nazionale del Notariato:

a conformare il proprio comportamento professionale alle determinazioni assunte dal Consiglio nell'esercizio dei suoi poteri; a prestare al Consiglio la collaborazione richiestagli;

ad astenersi da iniziative personali o interventi presso autorità o pubblici uffici che possano interferire con l'attività del Consiglio stesso;

b) nei rapporti con la Cassa Nazionale del Notariato:

ad indicare in modo preciso, obiettivo e veritiero i dati e le condizioni generali richiesti per l'ottenimento dalla stessa di contributi, assegni e provvidenze economiche in genere (ad es. disagio economico, stato di bisogno, frequenza allo studio) e per fare percepire alla stessa le quote di onorario ad essa spettanti;

a ricercare preventivamente con la Cassa soluzioni extragiudiziali nel caso di contrasti che per loro natura lo consentano;

c) ad annotare a repertorio gli onorari in base alla natura dell'atto secondo la tariffa ministeriale vigente ai fini dell'esatto versamento della Tassa Archivio e dei contributi agli organi istituzionali di categoria.

§ 5 - Rapporti con le assicurazioni di categoria.

25. Il notaio, assicurato da polizza convenzione stipulata dal Consiglio Nazionale del Notariato o da altri organismi istituzionali, è tenuto a fornire alle compagnie e/o all'ufficio competente del Consiglio Nazionale del Notariato fattiva collaborazione, con invio di esaurienti e veritiere relazioni, documenti e quanto altro possa occorrere, evadendo con puntualità ogni richiesta inoltrata dagli uffici preposti alla valutazione della pratica.

Ad eguale collaborazione è tenuto il notaio in relazione alle forme assicurative in essere presso la Cassa Nazionale del Notariato.

§ 6 - Rapporti con praticanti, tirocinanti, collaboratori e dipendenti.

26. Nei rapporti con i praticanti il notaio è tenuto a prestare in modo disinteressato il proprio insegnamento professionale ed a compiere quanto necessario per assicurare ad essi il sostanziale adempimento della pratica notarile, nel modo prescritto dalla legge; particolare cura egli deve porre per l'insegnamento delle norme fondamentali della professione e dei principi di deontologia professionale.

27. Il notaio deve prestare la massima cura per formare il tirocinante ad esercitare la funzione pubblica con le necessarie qualità professionali ed etiche.

In particolare il tirocinante deve avere la possibilità di partecipare a tutte le fasi relative alla stipula dell'atto e relativi adempimenti ed assistere alla indagine della volontà delle parti effettuata dal notaio.

Al tirocinante deve essere riconosciuto un equo compenso commisurato all'effettivo apporto dello stesso all'attività dello studio.

Il tirocinante è soggetto alle norme del presente codice.

28. Nei rapporti con i collaboratori e i dipendenti il notaio è tenuto ad assicurare ad essi condizioni di lavoro moralmente ed economicamente soddisfacenti, avendo cura della loro formazione professionale.

In particolare il notaio deve evitare:

di coinvolgere, se non in casi eccezionali, i propri collaboratori e dipendenti quali procuratori in atti da lui ricevuti;

di valersi della collaborazione di persone che esercitano abusivamente la loro attività.

SEZIONE II
DEI RAPPORTI ESTERNI

29. Nei rapporti con gli uffici pubblici, le istituzioni e i professionisti di altre categorie il notaio deve comportarsi secondo i principi di indipendenza e di rispetto delle rispettive funzioni e attribuzioni.

In particolare nei rapporti con gli uffici pubblici e con le istituzioni il notaio è tenuto:

a) a rispettare le funzioni che le persone preposte sono chiamate ad esercitare, offrendo, se necessario, la propria disinteressata collaborazione nel limite della chiara distinzione delle rispettive competenze e attribuzioni; ed a pretendere nel contempo da essi la puntuale esplicazione dei loro doveri e il rispetto della funzione notarile;

b) ad astenersi dall'utilizzare in qualunque forma, per lo svolgimento delle pratiche dell'ufficio, la collaborazione dei dipendenti degli uffici pubblici e delle istituzioni; e a non trarre vantaggio in alcun modo dai personali rapporti in cui possa trovarsi con essi. Il Consiglio Notarile svolge controlli, anche in collaborazione con i responsabili degli uffici pubblici e delle istituzioni, al fine di garantire il rigoroso rispetto delle norme che precedono.

TITOLO II

DELLA PRESTAZIONE

CAPO I
DELL'INCARICO

SEZIONE I
DELL'ASTENSIONE

30. Oltre a quanto previsto dalla legge per i casi di irricevibilità degli atti, il notaio deve astenersi dal prestare il proprio ministero quando dell'atto siano parte società di capitali o enti dei quali egli sia amministratore, anche senza rappresentanza, o rivesta la qualità di componente di Collegio Sindacale o di organi di sorveglianza e controllo, ovvero sia unico socio o titolare del pacchetto di maggioranza della società.

SEZIONE II
DELLA ASSUNZIONE

31. Nell'ambito del generale dovere di imparzialità il notaio deve astenersi, nella fase di assunzione dell'incarico professionale, da qualsiasi comportamento che possa influire sulla sua designazione che deve essere rimessa al libero accordo delle parti.

Per gli atti di vendita e di mutuo da parte di soggetti imprenditori (costruttori, banche) o per incarico di intermediari (agenzie immobiliari, mediatori creditizi) il notaio, prima di assumere l'incarico, è tenuto ad informare l'altra parte (consumatore) della suddetta regola e del suo diritto di designare il notaio in mancanza di libero accordo.

Viola il dovere di imparzialità il notaio che:

a) si serve dell'opera di un terzo (procacciatore) che induca persone a sceglierlo;

b) conferisce al procacciatore l'incarico, anche a titolo non oneroso, di procurargli clienti;

c) tiene comportamenti non corretti atti a concentrare su di sé designazioni relative a gruppi di atti riconducibili ad una medesima fonte (es.: agenzie, banche, enti, ecc.);

d) consente l'inserimento del suo nome in moduli o formulari predisposti;

e) si avvale della collaborazione anche non onerosa di Enti o Uffici il cui contatto con il pubblico possa favorire forme di procacciamento di clienti;

f) svolge ricorrenti prestazioni presso soggetti terzi, organizzazioni o studi professionali;

g) rileva a titolo oneroso lo studio notarile.

32. I Consigli Notarili, nell'ambito del loro generale potere-dovere istituzionale, sono tenuti a porre in essere forme specifiche di vigilanza e di controllo, anche mediante acquisizione di informazioni dai notai e dai pubblici uffici e, nelle ipotesi previste dalla normativa di legge e regolamentare, mediante ispezione presso gli studi notarili e gli uffici secondari.

33. In presenza di flussi di prestazioni di rilevante entità, della concentrazione di designazioni per determinati gruppi di atti o di altri elementi indicativi (quali elenchi selettivi di notai, inserimento di nominativi in moduli o formulari predisposti, situazioni di dominanza) i Consigli Notarili sono tenuti ad individuare, valutare e, se del caso, perseguire disciplinarmente comportamenti illeciti, attuati anche mediante pressioni dirette o indirette, ed eventualmente ad intervenire presso gli enti pubblici e privati ed ogni altro soggetto interessato.

34. Nell'ipotesi di rilevanti fenomeni di vasta contrattazione, riguardanti il patrimonio di enti pubblici o degli enti ad essi assimilati (cd. privatizzazioni o dismissioni), i Consigli Notarili Distrettuali - in considerazione del superiore interesse pubblico che li caratterizza e in accordo con detti enti - possono organizzare l'assunzione e la distribuzione degli incarichi fra i notai del Distretto che si dichiarino disponibili, facendo salva la facoltà del singolo acquirente di designare tempestivamente un notaio diverso.

35. Quando la realizzazione del programma di dismissione, a tutela di straordinari interessi pubblici, comporti tempistiche e procedure rigorose e uniformi, che vengano regolate da convenzioni e protocolli tra il Consiglio Nazionale e gli enti coinvolti, la designazione dei notai è riservata ai Consigli Notarili Distrettuali secondo criteri che essi abbiano elaborato preventivamente.

CAPO II
DELLA ESECUZIONE

SEZIONE I
DELLA PERSONALITÀ E SEGRETEZZA

§ 1 - Della personalità.

36. L'esecuzione della prestazione del notaio è caratterizzata dal «rapporto personale» con le parti. La facoltà di valersi di collaboratori non può pregiudicare la complessiva connotazione personale che deve rivestire l'esecuzione dell'incarico professionale.

37. In ogni caso compete al notaio svolgere di persona, in modo effettivo e sostanziale, tutti i comportamenti necessari:

per l'accertamento della identità personale delle parti, con utilizzazione di tutti gli elementi idonei e con prudente esame dei documenti di identificazione in relazione al tipo e alla loro possibilità di falsificazione;

per l'indagine sulla volontà delle parti, da svolgere, in modo approfondito e completo, mediante proposizione di domande e scambio di informazioni intese a ricercare anche i motivi e le possibili modificazioni della determinazione volitiva come prospettatagli;

per la direzione della compilazione dell'atto nel modo più congruente alla accertata volontà delle parti.

§ 2 - Della segretezza.

38. Nell'esercizio della sua attività il notaio è tenuto al rigoroso rispetto del segreto professionale con riguardo alle persone che ricorrono alla sua opera, al contenuto della stessa e a tutto ciò di cui sia venuto a conoscenza nella esecuzione della prestazione, sia per il tempo della stessa che successivamente. Egli è altresì tenuto a fare quanto necessario e a sorvegliare che tale prescrizione sia rispettata dai suoi collaboratori.

39. Il ricevimento dell'atto notarile non autorizza il notaio a renderne nota ai terzi l'esistenza e il contenuto, se non su espressa richiesta e nei limiti delle risultanze dell'atto e degli adempimenti ad esso connessi.

SEZIONE II
DELLA IMPARZIALITÀ E DEGLI ALTRI DOVERI

40. Il notaio, deve fornire alle parti il preventivo dei costi, spese e compensi della specifica prestazione richiesta. I preventivi devono essere rilasciati per iscritto.

41. Nella esecuzione della prestazione il notaio deve tenere un comportamento imparziale, mantenendosi in posizione di equidistanza rispetto ai diversi interessi delle parti e ricercandone una regolamentazione equilibrata e non equivoca, che persegua la finalità della comune sicurezza delle parti stesse.

42. Il notaio è tenuto, in particolare, a svolgere, anche nell'autenticazione delle firme nelle scritture private, in modo adeguato e fattivo le seguenti attività:

a) informare le parti sulle possibili conseguenze della prestazione richiesta, in tutti gli aspetti della normale indagine giuridica demandatagli e consigliare professionalmente le stesse, anche con la proposizione di impostazioni autonome rispetto alla loro volontà e intenzione;

b) proporre la scelta del tipo negoziale più adeguato alle decisioni assunte dalle parti, accertandone la legalità e la reciproca congruenza, svolgendo le richieste attività preparatorie e dirigendo quindi la formazione dell'atto nel modo tecnicamente più idoneo per la sua completa efficacia e per la stabilità del rapporto che ne deriva;

c) dare alle parti i chiarimenti richiesti o ritenuti utili a integrazione della lettura dell'atto per garantire ad esse il riscontro con le decisioni assunte e la consapevolezza del valore giuridicamente rilevante dell'atto, con speciale riguardo ad obblighi e garanzie particolari e a clausole di esonero o limitative di responsabilità, nonché agli adempimenti che possono derivare dall'atto, valendosi, per questo ultimo aspetto, anche di separata documentazione illustrativa.

La scrittura privata tenuta a raccolta viene letta dal notaio alle parti, salva espressa dispensa delle parti stesse. Nell'autentica il notaio fa menzione della lettura o della dispensa dalla stessa. La reiterata presenza della clausola di esonero costituisce indizio di comportamento deontologicamente scorretto.

d) prestare alle parti la propria assistenza con diligenza ed impegno professionale, se necessario anche dopo il perfezionamento dell'atto;

e) adoperarsi per la rettifica di errori, inesattezze od omissioni nei propri atti; qualora quanto sopra sia riconducibile a responsabilità del notaio la prestazione deve essere gratuita con assunzione delle spese da parte del notaio stesso; qualora errori od omissione non siano riconducibili al notaio, egli sarà comunque tenuto ad una fattiva collaborazione per la stipulazione di atti rettificativi.

In tale ultima circostanza il notaio potrà praticare condizioni particolarmente favorevoli nella determinazione dei propri compensi.

43. In relazione all'obbligo per il notaio di accettare incarichi ed effettuare prestazioni anche se di particolare scomodità e/o di modico interesse economico (quali atti da ricevere o stipulare in località distanti o scomodamente accessibili, in ospedali, case di ricovero per anziani, istituti di pena, ecc.), è attribuita ai Consigli Notarili specifica potestà per assumere iniziative al riguardo (accogliere richieste in tal senso dall'utenza, indicare i colleghi che dovranno soddisfarle attraverso criteri di competenza per zone e/o di rotazione tra tutti i notai del Distretto).

SEZIONE III
PROTOCOLLI DELL'ATTIVITÀ NOTARILE

44. Costituisce comportamento deontologicamente scorretto la sistematica inosservanza dei protocolli dell'attività notarile approvati dal Consiglio Nazionale del Notariato ai fini dell'adozione di adeguate misure a garanzia della qualità della prestazione.

I Consigli Notarili Distrettuali esercitano la relativa vigilanza a tutela del cittadino e dell'interesse generale.

SEZIONE IV
DELL'AFFIDAMENTO DI SOMME

45. Il notaio che in relazione o meno agli atti stipulati e indipendentemente dall'obbligo di annotazione nel registro previsto dall'art. 6 legge 22 gennaio 1934, n. 64, riceve un incarico che importa l'affidamento di somme di denaro, dovrà svolgerlo con la massima diligenza e trasparenza.

A tal fine nel documento col quale viene conferito al notaio l'incarico debbono essere chiaramente indicati:

il contenuto, le modalità e i tempi di adempimento dell'incarico;

le somme o i valori affidati (denaro contante, assegno bancario - che presenti tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente ed informate le parti sulla natura e sull'efficacia di detto titolo - o circolare all'ordine del notaio o di una delle parti, bonifico sul conto corrente bancario del notaio, consegna di titoli di credito, etc.);

le modalità di impiego delle somme o valori nelle more dell'adempimento dell'incarico (libretto di risparmio, conto corrente bancario separato da quello dello studio o personale del notaio, dossier titoli, e comunque in modo tale da assicurare la separazione contabile dal patrimonio del notaio, etc.);

la corresponsione di interessi nella misura percepita dal notaio a seconda delle modalità di impiego determinate dalle parti;

la misura del compenso dovuto al notaio;

l'esatta individuazione dei soggetti ai quali devono essere versate le somme con la espressa previsione che la consegna di esse (sia nel caso di mancato adempimento, sia nel caso in cui l'incarico consista proprio nella consegna ad un determinato soggetto quando si sia o non si sia verificato un determinato evento, sia nel caso in cui adempiuto l'incarico residui un quid da consegnare ad un determinato soggetto) debba essere fatta alla presenza di tutte le parti; tale previsione potrà essere omessa nel caso in cui la consegna di una somma sia dovuta inequivocabilmente al verificarsi di un evento, oggettivamente controllabile.

46. I Consigli Notarili dovranno vigilare sulla osservanza delle disposizioni di cui sopra.

CAPO III
DEGLI ATTI IN GENERALE

SEZIONE I
DELLA FORMA

47. L'«atto pubblico» costituisce la forma primaria e ordinaria di «atto notarile», che il notaio deve generalmente utilizzare nella presunzione che ad esso le parti facciano riferimento quando ne richiedono l'intervento, se non risulti una loro diversa volontà e salvo la particolare struttura dell'atto.

48. L'atto di «autenticazione delle firme» della scrittura privata, comporta in ogni caso per il notaio l'obbligo di tenere i seguenti comportamenti e di osservare le seguenti prescrizioni.

a) controllare la legalità del contenuto della scrittura e la sua rispondenza alla volontà delle parti, di regola anche mediante la sua lettura alle stesse prima delle sottoscrizioni;

b) indicare nell'autentica e nel repertorio il luogo del comune nel quale l'atto è autenticato.

49. Negli atti conservati a raccolta, pubblici o autenticati, deve essere indicata l'ora di sottoscrizione.

SEZIONE II
DEL CONTENUTO

50. Per soddisfare le esigenze di chiarezza e di completezza il notaio deve curare che dal testo dell'atto, normalmente risultino:

a) la completa qualificazione giuridica della fattispecie, con indicazione dei più rilevanti effetti che ne derivano per diretta volontà delle parti o in forza di legge o quale espressione di usi contrattuali (ad es.: clausole di garanzia, responsabilità);

b) le indicazioni necessarie per l'inquadramento dell'atto nella vicenda giuridico-temporale su cui opera (ad es.: titoli di provenienza e atti direttamente connessi; formalità pregiudizievoli; servitù; vincoli di disponibilità);

c) gli elementi utili per individuare con esattezza i beni e i diritti in oggetto, in modo da offrirne la chiara e non equivoca percezione, anche con allegazione che si richiede più frequente - di documenti grafici (ad es.: confini non generici; riferimenti catastali per frazionamenti, dichiarazioni e variazioni; allegazione di planimetrie);

d) le indicazioni relative alla natura degli atti e documenti che si rende necessario richiamare, precisando gli estremi per una loro diretta conoscenza;

e) ogni altra indicazione, menzione o allegazione che risultasse dovuta a seguito di emanazione di apposite norme da parte del Consiglio Nazionale del Notariato.

CAPO IV
DI ALCUNE SPECIE DI ATTI

SEZIONE I
DEGLI ATTI RELATIVI AGLI AUTOVEICOLI

51. Nel ricevimento degli atti relativi agli autoveicoli, e in genere soggetti a pubblicità mobiliare o ad essi connessi, e nello svolgimento della attività professionale nel settore degli autoveicoli, il notaio deve tenere i seguenti comportamenti e attenersi alle seguenti prescrizioni:

a) controllare i presupposti di diritto dell'atto richiesto e la legittimazione dei soggetti interessati direttamente dai documenti originali relativi all'autoveicolo e all'intestatario, verificando per il soggetto titolare che siano rispettate le norme sul diritto di famiglia e, salvo casi eccezionali, che sia applicato il principio della continuità delle trascrizioni.

b) utilizzare tutti gli elementi idonei per accertare la identità personale delle parti, anche con ricorso all'intervento dei fidefacienti; e, nei casi in cui l'accertamento sia soltanto documentale, compiere un prudente esame dei documenti di identificazione in relazione al tipo, alle modalità di rilascio e alla possibilità di falsificazione.

c) informare personalmente le parti sulla rilevanza giuridica dell'atto richiesto e sugli adempimenti di pubblicità conseguenti nonché, nel caso in cui ricorra, sul particolare regime della procura alla vendita; in presenza di iscrizioni o di vincoli sull'autoveicolo o qualora non sia rispettabile la continuità delle trascrizioni farne specifico avvertimento all'intestatario, da documentare mediante la sua sottoscrizione dell'atto o con separata dichiarazione scritta.

d) indicare nell'atto di autenticazione e nel repertorio il luogo del comune nel quale l'atto è ricevuto.

52. Salvo il caso previsto all'art. 54, è vietato al notaio l'esercizio della attività professionale presso sedi operative di agenzie o di intermediari di pratiche automobilistiche, o comunque il diretto collegamento con essi mediante raccolta e inoltro delle scritture presso il proprio studio.

53. Il notaio è tenuto a comunicare al Consiglio Notarile, secondo le indicazioni da esso impartite anche con carattere di periodicità, le modalità con cui esercita l'attività non occasionale, sia nella sede che fuori dalla sede e ogni mutamento successivo; nonché ad esibire o trasmettere al Consiglio, a richiesta, copia del repertorio e di atti e documenti, anche di natura fiscale, relativi ad attività svolte nel settore.

54. I Consigli Notarili sono tenuti a promuovere nel territorio del Distretto forme organizzate e direttamente controllate per il ricevimento degli atti, anche mediante la costituzione di Uffici unici o di associazioni nel

Distretto, al fine di garantire, per orario di assistenza e luogo di ricevimento, un efficiente servizio; con facoltà ove ne ravvisino la opportunità - di organizzare l'attività anche in deroga al divieto di cui all'art. 51.

SEZIONE II
DELLE VIDIMAZIONI

55. La vidimazione dei libri e delle scritture contabili deve essere eseguita con tempestività, contestualmente alla presentazione, ove possibile, e in ogni caso con sollecita messa a disposizione per il loro ritiro.

Nella esecuzione di vidimazioni non iniziali il notaio deve controllare che i libri siano bollati e numerati ai sensi di legge al nome del soggetto che li ha posti in uso e che le registrazioni e le scritturazioni siano continue e senza spazi in bianco.

56. Nell'esecuzione di vidimazioni non iniziali devono essere indicati i dati necessari alla diretta e completa individuazione della vidimazione, tra i quali la pagina nella quale essa è eseguita; di questi dati deve essere fatta annotazione nel repertorio.

SEZIONE III
DELLE ATTIVITÀ PREVISTE DALLA LEGGE n. 302/1998 E SUCCESSIVE MODIFICHE

57. I Consigli Notarili Distrettuali sono tenuti a porre in essere forme specifiche di vigilanza e controllo sulla osservanza dei doveri deontologici nelle attività da compiersi con riferimento alla legge n. 302/1998 e successive modifiche, con particolare attenzione agli aspetti previsti:

al paragrafo sulla illecita concorrenza;

al paragrafo sulla pubblicità;

ai paragrafi relativi ai rapporti con i colleghi e con il Consiglio Notarile e ai rapporti con uffici, Istituzioni e categorie professionali;

ai paragrafi sulla assunzione e/o astensione relativa all'incarico;

ai paragrafi inerenti la personalità, la segretezza e la imparzialità nella esecuzione della prestazione;

al paragrafo che impone la completezza e la esattezza del documento di provenienza notarile.

I Consigli Notarili Distrettuali dovranno inoltre attivare la massima vigilanza sulla attenzione, diligenza e prontezza di esecuzione che il notaio dovrà adottare nell'assolvimento degli incarichi e, stante la deroga di cui al secondo comma dell'art. 28 della legge professionale, su ogni possibile ipotesi di incompatibilità o di conflittualità che potesse manifestarsi nella esplicazione delle attività delegate.

58. I Consigli Distrettuali adotteranno le più opportune iniziative per organizzare modalità di attuazione del lavoro idonee a garantire la migliore esplicazione di tutte le formalità esecutive di cui agli articoli 576 e seguenti del c.p.c.

59. Nella esecuzione degli incarichi affidatigli il notaio userà la diligenza dovuta secondo quanto previsto dalle vigenti regole deontologiche.

60. In relazione ai fini pubblicistici della normativa e alla particolare incidenza della propria attività su interessi di soggetti aventi con lui rapporti solo indiretti, il notaio adempirà ai suoi compiti nei tempi indicati nella delega e a tal fine i Consigli Notarili Distrettuali esplicheranno particolare vigilanza.

08A05353

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa «Beautyland Società Cooperativa», in Trieste, e nomina del commissario liquidatore.

Con deliberazione n. 1293 decreto direttoriale 3 luglio 2008 la Giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile, della cooperativa «Beautyland Società Cooperativa» con sede in Trieste, costituita addì 17 giugno 2005, per rogito notaio dott. Alberto Giglio di Trieste e ha nominato commissario liquidatore il dott. Marco Rocco, con studio in Trieste, via Rismondo n. 3.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

08A05282

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa «S.O.S. Ambiente Piccola soc. coop. a r.l.», in Trieste, e nomina del commissario liquidatore.

Con deliberazione n. 1292 decreto direttoriale 3 luglio 2008 la Giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile, della cooperativa «S.O.S. Ambiente Piccola soc. coop. a r.l.» con sede in Trieste, costituita addì 13 maggio 1999, per rogito notaio dott. Luciano Pastor di Trieste e ha nominato commissario liquidatore il dott. Marco Rocco, con studio in Trieste, via Rismondo n. 3.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

08A05283

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa Facchinaggio La Fenice Società Cooperativa», in Trieste, e nomina del commissario liquidatore.

Con deliberazione n. 1294 decreto direttoriale 3 luglio 2008 la Giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile, della «Cooperativa Facchinaggio La Fenice Società Cooperativa» con sede in Trieste, costituita addì 20 luglio 1988, per rogito notaio dott. Livio Vecchioni di Trieste e ha nominato commissario liquidatore il dott. Michele Nasti, con studio in Trieste, via Dante n. 5.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

08A05284

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2008-GU1-177) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;

— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2008 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2008.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.